

273.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 6 - articolo 33 ed emendamenti) .	40
Missioni vevoli nella seduta del 19 novembre 1997	5	(Sezione 7 - articolo 34 ed emendamenti) .	41
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5	(Sezione 8 - articolo 35 ed emendamenti) .	44
Corte costituzionale (Annunzio di una sentenza)	6	(Sezione 9 - articolo 36, emendamenti e subemendamenti)	48
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 10 - articolo 37, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	52
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	6	(Sezione 11 - articolo 38 ed emendamenti)	58
Comitato Stato-regione (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 12 - articolo 39 ed emendamenti)	62
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 13 - articolo 40, emendamenti e subemendamenti)	64
Disegno di legge n. 3240	7	(Sezione 14 - articolo 41, emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo)	68
(Sezione 1 - articolo 28 ed emendamenti) .	9	(Sezione 15 - articolo 42, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	71
(Sezione 2 - articolo 29, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	13	(Sezione 16 - articolo 43, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	76
(Sezione 3 - articolo 30, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	18	(Sezione 17 - articolo 44, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	83
(Sezione 4 - articolo 31 ed emendamenti) .	34	(Sezione 18 - articolo 45, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	87
(Sezione 5 - articolo 32 ed emendamenti) .	37	(Sezione 19 - ordini del giorno)	90
		Interrogazioni a risposta immediata	105
		(Sezione 1 - Situazione dell'area siderurgica di Genova Cornigliano)	107
		(Sezione 2 - Prevenzione degli atti di violenza sui minori)	107

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli
nella seduta del 19 novembre 1997.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, D'Alema, Diliberto, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Leoni, Maccanico, Manca, Mattioli, Occhetto, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, D'Alema, Diliberto, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Ladu, Leoni, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Occhetto, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Stajano, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 18 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CHERCHI ed altri: « Norme per la tutela del pluralismo dell'informazione in ambito regionale » (4342);

TERESIO DELFINO ed altri: « Norme per il sostegno alla occupazione intellettuale giovanile » (4343).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 18 novembre 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1920. — Senatori ZECCHINO ed altri: « Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4341).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CICU ed altri: « Norme concernenti il reato di tortura » (4087) *Parere della Commissione I e III;*

VII Commissione (Cultura):

PAISSAN: « Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, in materia di nomina di un amministratore unico della RAI-Radiotelevisione spa » (4295) *Parere della I Commissione;*

XI Commissione (Lavoro):

DANESE: « Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola as-

sunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 » (4287) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

XII Commissione (Affari sociali):

BURANI PROCACCINI: « Norme sulla prevenzione e la cura della osteoporosi » (4305) *Parere delle Commissioni I e V*.

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia della seguente sentenza:

n. 326 del 27 ottobre 1997 (doc. VII, n. 406), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Terni, con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, la suddetta sentenza è inviata alla seguente Commissione competente per materia:

II Commissione (doc. VII, n. 406).

La suddetta sentenza è altresì inviata, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, con lettera in data 19 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamata dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, la seconda relazione semestrale sullo stato

dei lavori della Commissione stessa, riferita al 31 dicembre 1997 (doc. XXIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera del 31 ottobre 1997, il deputato Umberto BOSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Brescia, n. 2980/96 R.G.GIP) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia della immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione dal comitato Stato-regione.

Il comitato Stato-regione — previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, ed istituito con decreto del presidente della regione siciliana — ha trasmesso, con lettera in data 12 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge, la prima relazione, a tutto il 1996, sullo stato di attuazione degli interventi, sull'entità dei finanziamenti utilizzati e sulla regolarità delle procedure adottate per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli enti sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (doc. CXXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)

(A.C. n. 3240, sezione 1)

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 28.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari).

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

Identico.

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di sog-

giorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro sei mesi dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare:

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 7, è rilasciata una carta di soggiorno.

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 20

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

28. 23

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lett. a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore

28. 41.

Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

28. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da almeno un anno,

Conseguentemente alla medesima lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: aventi diritto a chiedere il ricongiungimento.

***28. 4.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da almeno un anno,

Conseguentemente alla medesima lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: aventi diritto a chiedere il ricongiungimento.

****28. 32.**

Bolognesi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da almeno un anno,

****28. 8.**

Masi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da almeno un anno,

***28. 24.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

28. 11.

Fragalà.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

28. 22.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio;

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.

***28. 5.**
Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio;

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.

***28. 33.**
Bolognesi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

28. 12.
Fragalà.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

28. 25.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: residente in Italia con le seguenti: ovvero al tutore o all'affidatario

di minore italiano o cittadino di Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia.

***28. 7.**
Moroni, Gardiol, Mantovani,
Caccavari, Pisapia.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: residente in Italia con le seguenti: ovvero al tutore o all'affidatario di minore italiano o cittadino di Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia.

***28. 34.**
Bolognesi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere e in fine le parole: nonché di quella del paese di provenienza.

28. 13.
Fragalà.

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:

d-bis) ai minori stranieri nati in Italia da genitore titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno

***28. 411.**
Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Pisapia.

Alla fine del comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d-bis) ai minori stranieri nati in Italia da genitore titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

***28. 9.**
Masi.

Alla fine del comma 1, aggiungere la seguente nuova lettera:

d-bis) ai minori stranieri nati in Italia da genitore titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

***28. 26.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 2.

28. 27

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le quote massime previste dall'articolo 3, comma 4, sono diminuite in misura corrispondente al numero dei titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari che svolgono lavoro subordinato o autonomo.

28. 17.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

28. 16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, il primo permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare stesso in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 o ai sensi del primo comma del presente articolo ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo; negli altri casi il permesso di soggiorno ha la durata di due anni ed è successivamente rinnovato per la durata di quattro anni.

***28. 10.**

Masi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, il primo permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare stesso in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 o ai sensi del primo comma del presente articolo ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo; negli altri casi il permesso di soggiorno ha la durata di due anni ed è successivamente rinnovato per la durata di quattro anni.

***28. 28.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 3 sostituire le parole: Il permesso di soggiorno *con le seguenti:* Salvo quanto previsto dall'articolo 29, il primo permesso di soggiorno

28. 37.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Negli altri casi il permesso di soggiorno ha la durata di due anni ed è successivamente rinnovato per la durata di quattro anni

28. 38.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia

Sopprimere il comma 4.

28. 29.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5.

28. 30.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, dopo le parole: può essere convertito aggiungere le seguenti: anche in assenza dei requisiti.

***28. 39.**

Gardiol, Moroni, Mantovani,
Caccavari, Pisapia.

Al comma 5, dopo le parole: può essere convertito aggiungere le seguenti: anche in assenza dei requisiti.

***28. 40.**

Bolognesi.

Sopprimere il comma 6.

28. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: sentito l'interessato.

*Conseguentemente, dopo il primo pe-
riodo, aggiungere il seguente: Il pretore può assumere informazioni dell'interessato.*

28. 18.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

Al comma 6 sopprimere il terzo periodo

28. 19.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le
parole: esenti da, con le seguenti: soggetti a.*

28. 14.

Fragalà.

*Al comma 6, sopprimere il quarto pe-
riodo.*

28. 15.

Fragalà.

(A.C. n. 3240, sezione 2)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 29.

(Disposizioni a favore dei minori).

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno del genitore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 29.

Sopprimerlo

29. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

29. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è iscritto aggiungere le seguenti: dal questore della provincia in cui dimora, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.

***29. 2.**

Masi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è iscritto aggiungere le seguenti: dal questore della provincia in cui dimora, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.

***29. 12.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1, primo periodo, e al comma 2, sostituire la parola: quattordicesimo, con la seguente: diciottesimo.

29. 4.

Fragalà.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 29.16
DEL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: al quale affidato con le seguenti: affidatario, con il quale deve intercorrere un rapporto di parentela almeno di secondo grado,.

0. 29. 16. 4.

Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , se più favorevole.

0. 29. 16. 3.

Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 1, sostituire le parole: se più favorevole con le seguenti: comunque tale iscrizione non può avere una durata superiore a quella dell'affidamento temporaneo.

0. 29. 16. 1.

Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: comunque tale iscrizione non può avere una durata superiore a quella dell'affidamento temporaneo.

0. 29. 16. 2.

Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio

1983, n. 184 e iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole.

29. 16.

Governo.

Sopprimere il comma 2.

29. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, dopo le parole: soggiorno del genitore aggiungere le seguenti: ovvero dello straniero affidatario.

29. 17.

Governo.

Al comma 2 sopprimere le parole: valido fino al compimento della maggiore età.

29. 6.

Fragalà.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Al minore straniero in stato di abbandono o comunque non convivente con genitore straniero è rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su domanda del legale tutore o del legale affidatario.

***29. 3.**

Masi.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Al minore straniero in stato di abbandono o comunque non convivente con genitore straniero è rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su domanda del legale tutore o del legale affidatario.

***29. 13.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere i commi 3 e 4.

29. 9.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

29. 14.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

29. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole: di un minore straniero aggiungere le seguenti: ovvero del genitore o dell'affidatario o del tutore di un minore straniero.

***29. 1.**

Gardiol, Moroni, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie.

Al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole: di un minore straniero aggiungere le seguenti: ovvero del genitore o dell'affidatario o del tutore di un minore straniero.

***29. 15.**

Bolognesi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Ingresso e soggiorno per adozione o affidamento).

1. Il visto di ingresso per adozione è rilasciato, in osservanza delle norme in materia di adozione, allo straniero di età inferiore ai 18 anni a condizione che gli adottanti italiani possiedano la dichiarazione di idoneità rilasciata dal tribunale

per i minorenni italiano e che nei modi previsti dal regolamento di attuazione esibiscano uno dei seguenti documenti:

a) provvedimento di adozione o affidamento preadottivo del minore, o altro provvedimento in materia di tutela o di protezione del minore, dichiarato conforme alla legislazione dello Stato di origine del minore;

b) per i minori provenienti da Stati in cui non è prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti indicati nella lettera a), o non è possibile la sua emanazione a causa di eventi bellici o di calamità naturali, un'autorizzazione all'espatrio del minore rilasciata dall'autorità dello Stato di provenienza, convalidata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, e apposito nulla osta rilasciato dal Ministero degli affari esteri, di intesa con il Ministero dell'interno.

2. Il visto di ingresso per adozione può essere comunque negato in tutti i casi in cui, sulla base di elementi gravi, concreti ed attuali, si possa ritenere che larichiesta di visto dissimuli una sottrazione illegale di minore straniero o l'avviamento all'immigrazione illegale.

3. Il permesso di soggiorno per attesa adozione è rilasciato:

a) al minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per adozione;

b) al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è stato dichiarato adottabile con provvedimento, passato in giudicato, pronunciato dal competente tribunale per i minorenni.

4. Il permesso di soggiorno è rilasciato per un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di adottabilità e fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia l'adozione del minore da parte di cittadino italiano.

5. Il permesso di soggiorno per affidamento è rilasciato al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è oggetto di provvedi-

mento di affidamento pronunciato dal competente tribunale per i minorenni. Il permesso ha la durata di un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di affidamento.

6. Al minore straniero titolare di permesso di soggiorno per attesa adozione o affidamento si applica il trattamento previsto dalla presente legge per il minore straniero che abbia attuato il ricongiungimento familiare, inclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato qualora in possesso dei requisiti di età previsti dalla legge.

7. Al compimento della maggiore età lo straniero che si trova anche in stato di adottabilità ovvero che era in stato di affidamento ottiene, su domanda da presentare al questore della provincia in cui vive, il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o per lavoro autonomo o per studio, o per motivi familiari, anche in mancanza dei requisiti di legge.

***29. 01.**

Masi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Ingresso e soggiorno per adozione o affidamento).

1. Il visto di ingresso per adozione è rilasciato, in osservanza delle norme in materia di adozione, allo straniero di età inferiore ai 18 anni a condizione che gli adottanti italiani possiedano la dichiarazione di idoneità rilasciata dal tribunale per i minorenni italiano e che nei modi previsti dal regolamento di attuazione esibiscano uno dei seguenti documenti:

a) provvedimento di adozione o affidamento preadottivo del minore, o altro provvedimento in materia di tutela o di protezione del minore, dichiarato conforme alla legislazione dello Stato di origine del minore;

b) per i minori provenienti da Stati in cui non è prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti indicati nella lettera a), o non è possibile la sua emanazione a causa

di eventi bellici o di calamità naturali, un'autorizzazione all'espatrio del minore rilasciata dall'autorità dello Stato di provenienza, convalidata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, e apposto nulla osta rilasciato dal Ministero degli affari esteri, di intesa con il Ministero dell'interno.

2. Il visto di ingresso per adozione può essere comunque negato in tutti i casi in cui, sulla base di elementi gravi, concreti ed attuali, si possa ritenere che larichiesta di visto dissimuli una sottrazione illegale di minore straniero o l'avviamento all'immigrazione illegale.

3. Il permesso di soggiorno per attesa adozione è rilasciato:

a) al minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per adozione;

b) al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è stato dichiarato adottabile con provvedimento, passato in giudicato, pronunciato dal competente tribunale per i minorenni.

4. Il permesso di soggiorno è rilasciato per un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di adottabilità e fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia l'adozione del minore da parte di cittadino italiano.

5. Il permesso di soggiorno per affidamento è rilasciato al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è oggetto di provvedimento di affidamento pronunciato dal competente tribunale per i minorenni. Il permesso ha la durata di un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di affidamento.

6. Al minore straniero titolare di permesso di soggiorno per attesa adozione o affidamento si applica il trattamento previsto dalla presente legge per il minore straniero che abbia attuato il ricongiungimento familiare, inclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato qualora in possesso dei requisiti di età previsti dalla legge.

7. Al compimento della maggiore età lo straniero che si trova anche in stato di adottabilità ovvero che era in stato di affidamento ottiene, su domanda da presentare al questore della provincia in cui vive, il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o per lavoro autonomo o per studio, o per motivi familiari, anche in mancanza dei requisiti di legge.

***29. 02.**

Lucidi, Moroni.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
29.03 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO

All'articolo 29-bis, all'ultimo periodo, sostituire le parole: prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 *con le seguenti:* può essere rilasciato solo se sussistono i requisiti di cui all'articolo 21 nonché nel rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti con i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3.

0. 29. 03. 1.

Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età). — 1. Al compimento della maggiore età allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.

29. 03 (nuova formulazione).

Governo.

(A.C. n. 3240, sezione 3)**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 30.***(Comitato per i minori stranieri).*

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori secondo le previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché l'indicazione delle regole e delle modalità per il soggiorno, l'affidamento e il rimpatrio.

3. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 30.***Sopprimerlo.****30. 4.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimerlo.**** 30. 5.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 1.***30. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: tre.***30. 1.**

Fragalà.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI).

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente: Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato, sentiti i ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del comitato concernente la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della convenzione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.

30. 10.

Governo.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

30. 7.

Michelini, Pozza Tasca, Servodio, Valetto Bitelli, Scoca, Di Luca.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 2.

30. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire le parole: del Ministro da lui delegato con le seguenti: dei Ministri rappresentati nel Comitato.

30. 2.

Fragalà.

Al comma 2, dopo le parole: i compiti del Comitato aggiungere la seguente: medesimo.

30. 3.

Fragalà.

Sopprimere il comma 3.

30. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Rifugiati e asilo umanitario).

1. In attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, ha diritto

d'asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, essere impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Per poter godere del diritto di asilo in Italia lo straniero deve presentare alla competente autorità italiana un'apposita domanda nei modi previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla domanda. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo e che non ha titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di una carta di soggiorno o di un altro permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, il questore della provincia in cui dimora rilascia e rinnova gratuitamente, anche prescindendo dal possesso di un valido documento di viaggio, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sulla domanda di asilo, valido anche per l'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rinnovato per la durata di sei mesi, anche più volte, fino alla notificazione della decisione sulla domanda di asilo adottata dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo di cui all'articolo 30-ter, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza, fino alla notificazione della decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale, presentato contro il diniego della domanda di asilo. In tali casi, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo ovvero qualora sia pendente il predetto ricorso giurisdizionale, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio.

3. Lo straniero che ha presentato domanda può godere dell' asilo nel territorio italiano in una delle seguenti forme:

a) è riconosciuto lo *status* di rifugiato allo straniero il quale si trova nelle condizioni previste dalla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo *status* dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo ai sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95, nonché allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato nel Paese di appartenenza per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico.

4. La domanda di asilo non può comunque essere accolta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo qualora, in base a riscontri oggettivi, sussista una delle seguenti circostanze ostative:

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione, se risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà regolarmente soggiornare e riceverà un

trattamento conforme alle norme internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tale caso tuttavia la domanda è inammissibile soltanto se risulta accertato il consenso dello Stato terzo alla riammissione dello straniero, al fine di consentirne l'accesso ad una procedura equa di esame della domanda e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

c) lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità, come definiti e disciplinati dalle norme e dai trattati internazionali in vigore per l'Italia;

d) lo straniero, trovandosi nelle condizioni indicate alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, abbia chiesto o ottenuto assistenza e protezione da un altro Stato;

e) l'esame della domanda di asilo sia di competenza di un altro Stato in applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

f) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;

g) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile e lo straniero non allegghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti

dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo.

5. In conformità alla citata Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, il riconoscimento dello *status* di rifugiato comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, nonché per il suo coniuge non separato legalmente, per i suoi figli minori non coniugati con lui conviventi e per i suoi genitori a carico che con lui convivano in Italia:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge di un documento di viaggio per rifugiati e di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di cinque anni rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo; in ogni caso lo straniero sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale del permesso di soggiorno per asilo politico, richiede alla Commissione nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione e per il tramite della questura della provincia in cui dimora, una decisione di accertamento della permanenza dello *status* di rifugiato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione; qualora la commissione nazionale deliberi in senso favorevole all'accertamento della permanenza dello *status* di rifugiato, il questore rinnova per ulteriori cinque anni il permesso di soggiorno per asilo politico;

b) il medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, di corsi di istruzione di ogni ordine e grado, di accesso agli interventi di sostegno al diritto allo studio, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria, nonché di ricongiungimento familiare con familiari stranieri;

c) l'accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

d) l'accesso a specifici programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione,

di rimpatrio volontario in condizioni di sicurezza e dignità, di integrazione lavorativa finalizzata al raggiungimento dell'autosufficienza economica, nonché a corsi di lingua italiana; tali programmi sono attuati, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di attuazione, in via diretta dai comuni in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani o con altre associazioni aventi i criteri indicati nel regolamento; per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati legalmente residenti nei rispettivi territori;

e) il medesimo trattamento previsto dalle norme vigenti in favore dei profughi italiani in materia di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

f) l'erogazione, da parte del comma in cui dimora il rifugiato che si trovi in stato di bisogno, di un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di 180 giorni, il cui importo è determinato dal regolamento di attuazione della presente legge, o, in alternativa, di vitto e alloggio in centri di accoglienza;

g) l'erogazione da parte delle prefetture secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, di contributi finanziari per il rimpatrio volontario in condizione di sicurezza e di dignità.

6. Il riconoscimento dell'asilo umanitario comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, per il coniuge non separato legalmente, per i figli minori non coniugati con lui conviventi e per i genitori a carico con lui conviventi:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione, di un permesso di soggiorno per asilo umanitario, avente la durata di un anno, rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo umanitario;

b) il medesimo trattamento previsto dalla presente legge per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro

subordinato o per lavoro autonomo, fatti salvi i limiti minimi di età stabiliti dalla legge per lo svolgimento di attività lavorative.

7. Nei casi in cui la domanda di asilo è presentata da minori non accompagnati, le autorità che raccolgono, esaminano e decidono la domanda in Italia ne danno tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare, si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. In tale caso il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione della avvenuta presentazione della domanda. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all'audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte, e adotta la decisione sulla domanda tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario con riferimento anche ad uno solo dei membri del nucleo familiare; in tale caso la decisione produce i medesimi effetti per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, salvo che per coloro per i quali sussista una delle cause ostantive indicate nel comma 4.

Consequentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)

***30. 01**

Masi.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Rifugiati e asilo umanitario).

1. In attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, ha diritto

d'asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, essere impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Per poter godere del diritto di asilo in Italia lo straniero deve presentare alla competente autorità italiana un'apposita domanda nei modi previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla domanda. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo e che non ha titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di una carta di soggiorno o di un altro permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, il questore della provincia in cui dimora rilascia e rinnova gratuitamente, anche prescindendo dal possesso di un valido documento di viaggio, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sulla domanda di asilo, valido anche per l'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rinnovato per la durata di sei mesi, anche più volte, fino alla notificazione della decisione sulla domanda di asilo adottata dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo di cui all'articolo 30-ter, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza, fino alla notificazione della decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale, presentato contro il diniego della domanda di asilo. In tali casi, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo ovvero qualora sia pendente il predetto ricorso giurisdizionale, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio.

3. Lo straniero che ha presentato domanda può godere dell' asilo nel territorio italiano in una delle seguenti forme:

a) è riconosciuto lo *status* di rifugiato allo straniero il quale si trova nelle condizioni previste dalla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo *status* dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo ai sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95, nonché allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato nel Paese di appartenenza per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico.

4. La domanda di asilo non può comunque essere accolta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo qualora, in base a riscontri oggettivi, sussista una delle seguenti circostanze ostative:

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione, se risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme interna-

zionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tale caso tuttavia la domanda è inammissibile soltanto se risulta accertato il consenso dello Stato terzo alla riammissione dello straniero, al fine di consentirne l'accesso ad una procedura equa di esame della domanda e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

c) lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità, come definiti e disciplinati dalle norme e dai trattati internazionali in vigore per l'Italia;

d) lo straniero, trovandosi nelle condizioni indicate alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, abbia chiesto o ottenuto assistenza e protezione da un altro Stato;

e) l'esame della domanda di asilo sia di competenza di un altro Stato in applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

f) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;

g) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile e lo straniero non allegghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti

dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo.

5. In conformità alla citata Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, il riconoscimento dello *status* di rifugiato comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, nonché per il suo coniuge non separato legalmente, per i suoi figli minori non coniugati con lui conviventi e per i suoi genitori a carico che con lui convivano in Italia:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge di un documento di viaggio per rifugiati e di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di cinque anni rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo; in ogni caso lo straniero sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale del permesso di soggiorno per asilo politico, richiede alla Commissione nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione e per il tramite della questura della provincia in cui dimora, una decisione di accertamento della permanenza dello *status* di rifugiato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione; qualora la commissione nazionale deliberi in senso favorevole all'accertamento della permanenza dello *status* di rifugiato, il questore rinnova per ulteriori cinque anni il permesso di soggiorno per asilo politico;

b) il medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, di corsi di istruzione di ogni ordine e grado, di accesso agli interventi di sostegno al diritto allo studio, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria, nonché di ricongiungimento familiare con familiari stranieri;

c) l'accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

d) l'accesso a specifici programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione,

di rimpatrio volontario in condizioni di sicurezza e dignità, di integrazione lavorativa finalizzata al raggiungimento dell'autosufficienza economica, nonché a corsi di lingua italiana; tali programmi sono attuati, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di attuazione, in via diretta dai comuni in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani o con altre associazioni aventi i criteri indicati nel regolamento; per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati legalmente residenti nei rispettivi territori;

e) il medesimo trattamento previsto dalle norme vigenti in favore dei profughi italiani in materia di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

f) l'erogazione, da parte del comma in cui dimora il rifugiato che si trovi in stato di bisogno, di un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di 180 giorni, il cui importo è determinato dal regolamento di attuazione della presente legge, o, in alternativa, di vitto e alloggio in centri di accoglienza;

g) l'erogazione da parte delle prefetture secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, di contributi finanziari per il rimpatrio volontario in condizione di sicurezza e di dignità.

6. Il riconoscimento dell'asilo umanitario comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, per il coniuge non separato legalmente, per i figli minori non coniugati con lui conviventi e per i genitori a carico con lui conviventi:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione, di un permesso di soggiorno per asilo umanitario, avente la durata di un anno, rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo umanitario;

b) il medesimo trattamento previsto dalla presente legge per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, fatti salvi i limiti minimi di età stabiliti dalla legge per lo svolgimento di attività lavorative.

7. Nei casi in cui la domanda di asilo è presentata da minori non accompagnati, le autorità che raccolgono, esaminano e decidono la domanda in Italia ne danno tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare, si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. In tale caso il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione della avvenuta presentazione della domanda. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all'audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte, e adotta la decisione sulla domanda tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario con riferimento anche ad uno solo dei membri del nucleo familiare; in tale caso la decisione produce i medesimi effetti per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, salvo che per coloro per i quali sussista una delle cause ostative indicate nel comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)

***30. 04**

Lucidi, Moroni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Commissione nazionale per il diritto di asilo. Domanda di asilo e cessazione dell'asilo).

1. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo è competente ad esaminare e a decidere sulle domande di cessazione dell'asilo e svolge ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

2. Contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e contro la decisione di cessazione dell'asilo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui dimora lo straniero. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro trenta giorni dalla data della notificazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e sospende l'esecuzione della decisione. Il tribunale amministrativo regionale si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che dichiara l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni imposta di bollo o di registro.

3. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È organo collegiale, i cui membri sono nominati con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri ogni cinque anni e possono essere confermati una volta soltanto. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari, e, a pena di decadenza, non possono eser-

citare alcuna attività professionale, né ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione.

4. La Commissione nazionale per il diritto di asilo si compone di un consiglio di presidenza e di tre sezioni. Il Consiglio di Presidenza, formato dai presidenti delle sezioni, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente della Commissione, e, con funzioni consultive, da un rappresentante designato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, distribuisce i procedimenti tra le sezioni, stabilisce le direttive e i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, ne coordina l'attività, disciplina l'organizzazione interna della Commissione, determina le modalità e i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei membri delle sezioni e del personale della Commissione e trasmette alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza della Commissione. Ogni sezione della Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di diritti fondamentali della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari della

polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o nell'applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o esperto qualificato, scelto tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero.

5. Alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. È istituito il ruolo organico del personale dipendente della Commissione anche se in posizione di comando da altre amministrazioni pubbliche, per il quale il regolamento di attuazione della presente legge determina la consistenza organica, il trattamento economico e giuridico e l'ordinamento delle carriere, tenendo conto delle specifiche esigenze fun-

zionali ed organizzative della Commissione.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e le modalità della procedura di presentazione, raccolta ed esame delle domande di asilo e delle domande di cessazione dell'asilo, di decisione e comunicazione delle decisioni sulle domande di asilo o di cessazione dell'asilo. Esso indica le autorità rispettivamente competenti e i diritti dello straniero, nonché l'erogazione agli indigenti, fino alla comunicazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo, di un contributo di prima assistenza di importo mensile pari all'importo mensile dell'assegno sociale. Il regolamento prevede altresì le modalità per l'acquisizione della documentazione, indicata o prodotta dallo straniero fino al momento dell'audizione o comunque acquisita dalla Commissione; le modalità dei colloqui e dell'audizione dello straniero, svolta secondo i principi del contraddittorio di fronte a tutti i membri della competente sezione della Commissione; le modalità per assicurare durante tutte le fasi della procedura l'assistenza di un difensore o di una persona di fiducia dello straniero e di un interprete imparziale, nonché le modalità di rilascio, rinnovo, revoca e conversione dei permessi di soggiorno per asilo politico, per richiesta di asilo e per asilo umanitario. Le disposizioni del regolamento devono comunque rispettare gli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse.

7. In caso di rigetto della domanda di asilo lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, se posteriore, dalla data di notificazione della decisione, salvi gli effetti dell'eventuale im-

pugnazione e salvo che il questore gli rilasci, a richiesta, e se sussistono i relativi requisiti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per motivi familiari, per studio, per attesa di emigrazione verso altro Stato o per motivi di giustizia. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste.

8. Salvo il diritto dello straniero al quale è riconosciuto l'asilo in Italia di liberamente rinunciare e di rientrare definitivamente nel Paese di appartenenza, la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara cessato l'asilo con una delle seguenti procedure:

a) mediante la decisione quinquennale che nega allo straniero la permanenza dello status di rifugiato ovvero a seguito di apposita procedura iniziata su richiesta scritta e motivata, notificata allo straniero interessato con traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, presentata dal questore o dal Ministro dell'interno, sentito in apposita audizione lo straniero, mediante la decisione che dichiara cessato lo status di rifugiato qualora sussista una delle circostanze indicate dall'articolo 1, lettera c), della citata Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, riconosce l'asilo umanitario se ne ricorrono i presupposti indicati dalla presente legge ovvero decide la cessazione dell'asilo. In tali casi, in mancanza di notificazione di ricorso giurisdizionale, il questore revoca il permesso di soggiorno per asilo politico e rilascia, su richiesta dell'interessato, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali lo straniero possieda i relativi requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;

b) periodicamente, su richiesta del consiglio di presidenza della Commissione

o su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, può decidere, con atto scritto e motivato dal questore, sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la cessazione dell'asilo nei confronti di tutti i cittadini di un determinato Stato ai quali era stato riconosciuto l'asilo umanitario, ovvero delle sole persone abitanti in una determinata zona ditale Stato, qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale e sia concretamente possibile il rientro nel territorio di tale Stato in condizioni durevoli di dignità e di sicurezza. In tali casi, il questore, alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario, rilascia, su richiesta dello straniero, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali posseda i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali lo straniero può essere espulso dal territorio dello Stato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)

***30. 02.**

Masi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Commissione nazionale per il diritto di asilo. Domanda di asilo e cessazione dell'asilo).

1. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo è competente ad esaminare e a decidere sulle domande di cessazione dell'asilo e svolge ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

2. Contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e contro la decisione di cessazione dell'asilo è ammesso ricorso al

tribunale amministrativo regionale del luogo in cui dimora lo straniero. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro trenta giorni dalla data della notificazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e sospende l'esecuzione della decisione. Il tribunale amministrativo regionale si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che dichiara l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni imposta di bollo o di registro.

3. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È organo collegiale, i cui membri sono nominati con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri ogni cinque anni e possono essere confermati una volta soltanto. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari, e, a pena di decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, né ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione.

4. La Commissione nazionale per il diritto di asilo si compone di un consiglio di presidenza e di tre sezioni. Il Consiglio di Presidenza, formato dai presidenti delle sezioni, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente della Commissione, e, con funzioni consultive, da un rappresentante designato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, distribuisce i procedimenti tra le sezioni, stabilisce le direttive e i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, ne coordina l'attività, disciplina l'organizzazione in-

terna della Commissione, determina le modalità e i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei membri delle sezioni e del personale della Commissione e trasmette alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza della Commissione. Ogni sezione della Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di diritti fondamentali della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o nell'applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o esperto qualificato, scelto tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato dall'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero.

5. Alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. È istituito il ruolo organico del personale dipendente della Commissione anche se in posizione di comando da altre amministrazioni pubbliche, per il quale il regolamento di attuazione della presente legge determina la consistenza organica, il trattamento economico e giuridico e l'ordinamento delle carriere, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e le modalità della procedura di presentazione, raccolta ed esame delle domande di asilo e delle domande di cessazione dell'asilo, di decisione e comunicazione delle decisioni sulle domande di asilo o di cessazione dell'asilo. Esso indica le autorità rispettivamente competenti e i diritti dello straniero, nonché l'erogazione agli indigenti, fino alla comunicazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo, di un contributo di prima assistenza di importo mensile pari all'importo mensile dell'asse-

gno sociale. Il regolamento prevede altresì le modalità per l'acquisizione della documentazione, indicata o prodotta dallo straniero fino al momento dell'audizione o comunque acquisita dalla Commissione; le modalità dei colloqui e dell'audizione dello straniero, svolta secondo i principi del contraddittorio di fronte a tutti i membri della competente sezione della Commissione; le modalità per assicurare durante tutte le fasi della procedura l'assistenza di un difensore o di una persona di fiducia dello straniero e di un interprete imparziale, nonché le modalità di rilascio, rinnovo, revoca e conversione dei permessi di soggiorno per asilo politico, per richiesta di asilo e per asilo umanitario. Le disposizioni del regolamento devono comunque rispettare gli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse.

7. In caso di rigetto della domanda di asilo lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, se posteriore, dalla data di notificazione della decisione, salvi gli effetti dell'eventuale impugnazione e salvo che il questore gli rilasci, a richiesta, e se sussistono i relativi requisiti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per motivi familiari, per studio, per attesa di emigrazione verso altro Stato o per motivi di giustizia. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste.

8. Salvo il diritto dello straniero al quale è riconosciuto l'asilo in Italia di liberamente rinunciarvi e di rientrare definitivamente nel Paese di appartenenza, la

Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara cessato l'asilo con una delle seguenti procedure:

a) mediante la decisione quinquennale che nega allo straniero la permanenza dello status di rifugiato ovvero a seguito di apposita procedura iniziata su richiesta scritta e motivata, notificata allo straniero interessato con traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, presentata dal questore o dal Ministro dell'interno, sentito in apposita audizione lo straniero, mediante la decisione che dichiara cessato lo status di rifugiato qualora sussista una delle circostanze indicate dall'articolo 1, lettera c), della citata Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, riconosce l'asilo umanitario se ne ricorrono i presupposti indicati dalla presente legge ovvero decide la cessazione dell'asilo. In tali casi, in mancanza di notificazione di ricorso giurisdizionale, il questore revoca il permesso di soggiorno per asilo politico e rilascia, su richiesta dell'interessato, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali lo straniero possieda i relativi requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;

b) periodicamente, su richiesta del consiglio di presidenza della Commissione o su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, può decidere, con atto scritto e motivato dal questore, sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la cessazione dell'asilo nei confronti di tutti i cittadini di un determinato Stato ai quali era stato riconosciuto l'asilo umanitario, ovvero delle sole persone abitanti in una determinata zona ditale Stato, qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale e sia concretamente possibile il rientro nel territorio di tale Stato in condizioni durevoli di dignità e di sicurezza. In tali casi, il questore, alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario, rilascia, su richiesta dello straniero, una carta di soggiorno o un

permesso di soggiorno per i quali possenga i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali lo straniero può essere espulso dal territorio dello Stato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)

***30. 05.**

Lucidi, Moroni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Esodi di massa).

1. Per esodo di massa verso l'Italia si intende, ai fini dell'applicazione del presente articolo, la situazione in cui, a causa del verificarsi all'estero di una delle circostanze che consentono il riconoscimento dell'asilo in Italia ovvero di altri gravi circostanze che espongono le persone ivi residenti a gravi pericoli per l'incolumità personale di carattere eccezionale, sia imminente o sia in corso l'ingresso, anche illegale, nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il Paese di origine o di residenza; in un numero tale che, per concentrazione nel tempo o nello spazio, comporti gravi pericoli per il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale o comporti comunque esigenze alle quali, per intensità o per estensione, i pubblici poteri possono provvedere soltanto avvalendosi di mezzi e poteri straordinari ed eccezionali.

2. Nei casi di esodo di massa il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dichiara con proprio decreto lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in riferimento alla qualità e alla natura degli interventi necessari. Con analogo decreto si procede alla proroga, alla modifica e alla revoca dello stato di emergenza al venire meno dei

relativi presupposti. I predetti decreti sono immediatamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dello stato di emergenza il Governo informa i Paesi membri dell'Unione europea, gli altri Stati eventualmente interessati, gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché le Camere, le regioni e gli enti locali interessati.

3. Per l'attuazione degli interventi straordinari conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede, nell'ambito dei criteri indicati dal presente articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle altre disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione vigente, incluse le norme sulla contabilità pubblica, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e degli obblighi internazionali della Repubblica. Le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, devono essere motivate e devono essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Fermo restando il rispetto del comma 3 del presente articolo, con le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo si può comunque disporre una o più delle seguenti misure:

a) l'introduzione di criteri e modalità speciali per il soccorso, per l'assistenza e per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio italiano, anche con l'utilizzo temporaneo delle Forze armate per rafforzare la vigilanza sulle frontiere o per predisporre interventi straordinari di assistenza o di rimpatrio degli stranieri accolti;

b) la determinazione di gruppo dell'asilo umanitario o dello *status* di rifugiato da conferire agli stranieri che appartengano ad un determinato gruppo o che siano fuggiti in un determinato periodo, secondo particolari criteri e modalità, stabiliti anche con l'assistenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

c) l'avviamento, l'accompagnamento e l'alloggiamento degli stranieri accolti ai sensi del presente articolo in strutture pubbliche o private convenzionate di accoglienza temporanea, eventualmente di-

sponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture per un determinato periodo, nonché la previsione, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, gli enti di assistenza e le organizzazioni di volontariato, di speciali forme di accoglienza, di assistenza sociale e sanitaria, e di istruzione;

d) una disciplina speciale ed eccezionale della condizione giuridica degli stranieri accolti per i quali non è stata disposta la determinazione di gruppo dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario, inclusa la previsione di particolari forme di protezione temporanea, nonché la previsione di provvedimenti amministrativi di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato alla frontiera degli stranieri segnalati per attività connesse all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero per attività comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita o la incolumità delle persone;

e) l'avviamento o l'accompagnamento degli stranieri non accolti in Italia verso il territorio di altri Stati effettivamente disponibili alla loro accoglienza in condizioni di sicurezza e di protezione dal rischio di essere inviati nel Paese in cui sono in atto le circostanze che hanno causato l'esodo di massa;

f) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri precedentemente accolti in Italia ai sensi del presente articolo nei Paesi in cui non siano più in atto le circostanze che avevano indotto il flusso migratorio di massa e nei quali sia concretamente possibile il rientro in condizioni durevoli di sicurezza e dignità e nei quali sono effettivamente protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui sono in corso i fenomeni che hanno indotto il flusso migratorio di massa. In ogni caso sono esclusi dal rimpatrio gli stranieri accolti ai sensi del presente articolo che hanno *status* di rifugiato, nonché quelli che hanno titolo al ricongiungimento familiare con altre persone legalmente residenti in Italia o che hanno regolarmente in corso rapporti di

lavoro a tempo indeterminato o attività non occasionali di lavoro autonomo o che siano regolarmente iscritti a corsi di istruzione scolastica o universitaria in istituti di ogni ordine e grado.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)

***30. 03.**

Masi, Vito.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(*Esodi di massa*).

1. Per esodo di massa verso l'Italia si intende, ai fini dell'applicazione del presente articolo, la situazione in cui, a causa del verificarsi all'estero di una delle circostanze che consentono il riconoscimento dell'asilo in Italia ovvero di altri gravi circostanze che espongono le persone ivi residenti a gravi pericoli per l'incolumità personale di carattere eccezionale, sia imminente o sia in corso l'ingresso, anche illegale, nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il Paese di origine o di residenza; in un numero tale che, per concentrazione nel tempo o nello spazio, comporti gravi pericoli per il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale o comporti comunque esigenze alle quali, per intensità o per estensione, i pubblici poteri possono provvedere soltanto avvalendosi di mezzi e poteri straordinari ed eccezionali.

2. Nei casi di esodo di massa il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dichiara con proprio decreto lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in riferimento alla qualità e alla natura degli interventi necessari. Con analogo decreto si procede alla proroga, alla modifica e alla revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti. I predetti decreti sono immediatamente pubblicati nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana. Dello stato di emergenza il Governo informa i Paesi membri dell'Unione europea, gli altri Stati eventualmente interessati, gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché le Camere, le regioni e gli enti locali interessati.

3. Per l'attuazione degli interventi straordinari conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede, nell'ambito dei criteri indicati dal presente articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle altre disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione vigente, incluse le norme sulla contabilità pubblica, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e degli obblighi internazionali della Repubblica. Le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, devono essere motivate e devono essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Fermo restando il rispetto del comma 3 del presente articolo, con le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo si può comunque disporre una o più delle seguenti misure:

a) l'introduzione di criteri e modalità speciali per il soccorso, per l'assistenza e per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio italiano, anche con l'utilizzo temporaneo delle Forze armate per rafforzare la vigilanza sulle frontiere o per predisporre interventi straordinari di assistenza o di rimpatrio degli stranieri accolti;

b) la determinazione di gruppo dell'asilo umanitario o dello *status* di rifugiato da conferire agli stranieri che appartengano ad un determinato gruppo o che siano fuggiti in un determinato periodo, secondo particolari criteri e modalità, stabiliti anche con l'assistenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

c) l'avviamento, l'accompagnamento e l'alloggiamento degli stranieri accolti ai sensi del presente articolo in strutture pubbliche o private convenzionate di accoglienza temporanea, eventualmente disponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture per un determinato periodo,

nonché la previsione, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, gli enti di assistenza e le organizzazioni di volontariato, di speciali forme di accoglienza, di assistenza sociale e sanitaria, e di istruzione;

d) una disciplina speciale ed eccezionale della condizione giuridica degli stranieri accolti per i quali non è stata disposta la determinazione di gruppo dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario, inclusa la previsione di particolari forme di protezione temporanea, nonché la previsione di provvedimenti amministrativi di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato alla frontiera degli stranieri segnalati per attività connesse all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero per attività comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita o la incolumità delle persone;

e) l'avviamento o l'accompagnamento degli stranieri non accolti in Italia verso il territorio di altri Stati effettivamente disponibili alla loro accoglienza in condizioni di sicurezza e di protezione dal rischio di essere inviati nel Paese in cui sono in atto le circostanze che hanno causato l'esodo di massa;

f) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri precedentemente accolti in Italia ai sensi del presente articolo nei Paesi in cui non siano più in atto le circostanze che avevano indotto il flusso migratorio di massa e nei quali sia concretamente possibile il rientro in condizioni durevoli di sicurezza e dignità e nei quali sono effettivamente protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui sono in corso i fenomeni che hanno indotto il flusso migratorio di massa. In ogni caso sono esclusi dal rimpatrio gli stranieri accolti ai sensi del presente articolo che hanno *status* di rifugiato, nonché quelli che hanno titolo al ricongiungimento familiare con altre persone legalmente residenti in Italia o che hanno regolarmente in corso rapporti di lavoro a tempo indeterminato o attività non occasionali di lavoro autonomo o che

siano regolarmente iscritti a corsi di istruzione scolastica o universitaria in istituti di ogni ordine e grado.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)

***30. 06.**

Lucidi, Moroni.

(A.C. n. 3240, sezione 4)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA.

ART. 31.

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al

Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere *a)* e *b)*, non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

Sopprimerlo.

***31. 11.**

Conti.

Sopprimerlo.

***31. 18.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

31. 19.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: o siano iscritti nelle liste di collocamento.

***31. 17**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Fossa.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: o siano iscritti nelle liste di collocamento.

***31. 5.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

31. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno con le seguenti: titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo ovvero di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo

***31. 21.**

Masi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno con le seguenti: titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo ovvero di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo

***31. 22.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 2.

31. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

***31. 10.**

Conti.

Sopprimere il comma 3.

***31. 23.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: regolarmente soggiornante con le seguenti: titolare di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi

***31. 1.**

Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Di Bisceglie, Pisa-
pia.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: regolarmente soggiornante con le seguenti: titolare di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi

***31. 24.**

Bolognesi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2.

31. 13.

Conti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: non rientrante tra fino alle parole: ovvero mediante iscrizione con le seguenti: deve iscriversi.

31. 12.

Conti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: mediante stipula fino a: ovvero.

31. 15.

Conti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero sino alla fine del comma.

31. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel caso di soggiornanti per motivo di studio fa riferimento il reddito del genitore.

31. 25.

Michelini.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

31. 14.

Conti.

Sopprimere il comma 4.

31. 9.

Conti.

Al comma 4, all'alea, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

31. 16.

Conti.

Al comma 4, sopprimere la lettera a)

31. 26.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sopprimere la lettera b)

31. 27.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5

*** 31. 28.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5

*** 31. 29.**

Michelini.

Sopprimere il comma 6

31. 30.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7

31. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

(A.C. n. 3240, sezione 5)

**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 32.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medi-

cina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

*Sopprimerlo.***32. 27.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.****32. 16.**

Conti.

*Sopprimere il comma 1.****32. 28.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, dopo le parole: ai cittadini stranieri sopprimere la parola: non.***32. 17.**

Conti.

*Sopprimere il comma 2.***32. 40.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 3.***32. 4.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, prima delle parole: non in regola inserire la seguente: anche.***32. 128.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

*Al comma 3, sostituire le parole: non in regola con le seguenti: anche se non in regola.****32. 1.**

Masi.

*Al comma 3, sostituire le parole: non in regola con le seguenti: anche se non in regola.****32. 35.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: a spese del Servizio sanitario nazionale Al bilancio preventivo del Servizio sanitario nazionale sono apportate le necessarie variazioni.***32. 11.**

Conti.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I cittadini stranieri che abbiano usufruito delle cure, previste dal presente comma, debbono iscriversi al Servizio sanitario nazionale.***32. 9.**

Conti.

*Al comma 3 sopprimere la lettera a).***32. 29.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché il cittadino straniero si iscriva al Servizio sanitario nazionale;***32. 18.**

Conti.

*Al comma 3 sopprimere la lettera b).***32. 30.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale.

32. 19.

Conti.

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

32. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale.

32. 20.

Conti.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: dette vaccinazioni sono obbligatorie a qualsiasi età se il cittadino straniero non attesti di averle già eseguite;

32. 14.

Conti.

Al comma 3 sopprimere la lettera d).

32. 32.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera d), prima delle parole: gli interventi aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

32. 13.

Conti.

Al comma 3, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale.

32. 21.

Conti.

Al comma 3, lettera e), prima delle parole: la profilassi aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

32. 12.

Conti

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale;

32. 15.

Conti.

Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:

f) gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

***32. 2.**

Masi.

Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:

f) gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

***32. 36.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 4.

32. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorità sanitarie debbono segnalare alle autorità pubbliche le

generalità dei richiedenti le prestazioni sanitarie, affinché gli stessi vengano iscritti al Servizio sanitario nazionale.

32. 10.

Conti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il regolamento di attuazione definisce i casi di applicazione delle disposizioni del presente comma, tenendo conto, in particolare, della condizione dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e del divieto di segnalazione di cui al comma 5.

32. 33

Moroni, Gardiol, Mantovani,
Caccavari, Pisapia

Sopprimere il comma 5.

* **32. 8.**

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fraga-
là, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

***32. 23.**

Conti.

Sopprimere il comma 5.

***32. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

32. 22.

Conti.

Sopprimere il comma 6.

32. 34.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 6 con il seguente: Resta fermo il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno.

32. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sopprimere, in fine, le parole: con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

32. 25.

Conti.

Al comma 6, sostituire le parole: con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza *con le seguenti:* senza riduzione alcuna dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

32. 26.

Conti.

(A.C. n. 3240, sezione 6)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 33.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche).

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi

il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito, presso il cassiere della struttura sanitaria, dell'ammontare, in lire italiane, pari al presumibile costo delle prestazioni sanitarie richieste, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

Sopprimerlo

33. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

33. 2.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole da: devono attestare fino a: prestazioni sanitarie richieste con le seguenti: devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

33. 7.

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

33. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

33. 4

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

33. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

(A.C. n. 3240, sezione 7)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 34.

(Attività professionali sanitarie).

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, è consentita, in deroga alle disposizioni

che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso il Ministero della sanità. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite di concerto tra il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

Sopprimerlo.

***34. 8.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimerlo.

***34. 7.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

34.16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire la parola regolarmente con la seguente: legalmente.

34.15.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Ai commi 1 e 2 sopprimere la parola: sanitarie. Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero della Sanità con le seguenti: i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

al comma 2 sostituire le parole: il Ministro della Sanità con le seguenti: i Ministri competenti.

nella rubrica sopprimere la parola: sanitarie

premettere all'articolo il seguente Capo: Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione prima dell'articolo 35 sopprimere il seguente Capo: Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio

***34. 1.**

Gardiol, Moroni, Cananzi, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Ai commi 1 e 2 sopprimere la parola: sanitarie. Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero della Sanità con le seguenti: i Mi-

nisteri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

al comma 2 sostituire le parole: il Ministro della Sanità con le seguenti: i Ministri competenti.

nella rubrica sopprimere la parola: sanitarie

premettere all'articolo il seguente Capo: Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

prima dell'articolo 35 sopprimere il seguente Capo: Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio

***34. 17.**

Bolognesi.

Al comma 1, dopo le parole: cittadinanza italiana sopprimere le seguenti: entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

****34. 2.**

Gardiol, Boato, Di Bisceglie, Pisapia, Pisapia.

Al comma 1, dopo le parole: cittadinanza italiana sopprimere le seguenti: entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

****34. 18.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Al comma 1, dopo le parole: l'iscrizione agli Ordini aggiungere le seguenti: purché abbiano sostenuto l'esame di Stato previsto in Italia.

34. 13.

Conti.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere in fine le seguenti parole: salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

34. 11.

Conti.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: purché con lo stesso esista un accordo di reciprocità.

34. 14.

Conti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di concerto fra il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con le seguenti: dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

34. 22.

La Commissione

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: se esiste un accordo di reciprocità con l'Italia.

34. 12.

Conti.

Sopprimere il comma 2.

***34. 10.**

Conti.

Sopprimere il comma 2.

***34. 19.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

****34. 9.**

Conti.

Sopprimere il comma 3.

****34. 20.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

34. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. I cittadini stranieri che richiedono di risiedere in Italia debbono essere sottoposti a *test* di analisi per l'accertamento sulla siero-positività alle epatiti virali e all'HIV.

2. I cittadini stranieri abusivamente residenti in Italia, all'atto della richiesta di regolarizzazione della loro posizione, debbono essere sottoposti ad analisi di accertamento sulla siero-positività alle epatiti virali e all'HIV.

34. 01.

Conti.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

1. I cittadini *extra*-comunitari o comunque i cittadini non muniti di cittadinanza delle Nazioni della Unione europea, debbono sottoporsi ad esami di controllo per verificare la presenza di eventuale siero-positività all'HIV.

34. 02.

Conti.

(A.C. n. 3240, sezione 8)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.

ART. 35.

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale).

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'atti-

vazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.

Sopprimerlo

35. 35

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

35. 36.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole: presenti sul territorio con le seguenti: regolarmente soggiornanti in Italia.

35. 23.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 2.

35. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , di cui possono usufruire gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

35. 22.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere i commi 3 e 4.

35. 12.

Migliori, Nania, Contento, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***35. 9.**

Menia, Contento, Franz, Migliori,
Nania, Selva, Cola, Armaroli,
Fragalà, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***35. 5.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, sopprimere le parole da:
accoglie fino a: tale fine.*

35. 10.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: a
tale fine promuove fino alla fine del
comma.*

35. 21.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

***35. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

***35. 11.**

Menia, Contento, Franz, Migliori,
Nania, Selva, Cola, Armaroli,
Fragalà, Gasparri.

*Al comma 4, sostituire le parole: con le
associazioni degli stranieri con le seguenti:
con gli enti locali.*

35. 13.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le pa-
role: , nonché tenuto conto delle dispo-
nibilità finanziarie dello Stato italiano.*

35. 20.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

35. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

***35. 37.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

***35. 14.**

Menia, Contento, Franz, Migliori,
Nania, Selva, Cola, Armaroli,
Fragalà, Gasparri.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

****35. 16.**

Menia, Contento, Franz, Migliori,
Nania, Selva, Cola, Armaroli,
Fragalà, Gasparri.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

****35. 44.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

35. 45.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

35. 24.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

35. 38.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, all'alinea, sostituire le parole: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* Con il regolamento di attuazione della presente legge

***35. 39.**

Masi.

Al comma 6, all'alinea, sostituire le parole: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* Con il regolamento di attuazione della presente legge

***35. 43.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 6, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) delle prove attitudinali che possano indicare a quale livello lo straniero possa essere introdotto nel sistema scolastico italiano, con l'eventuale riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza.

35. 25.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

35. 40.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

35. 41.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati.

35. 17.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: degli alunni stranieri *aggiungere le seguenti:* regolamente soggiornanti in Italia.

35. 18.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

35. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. In ogni caso l'educazione interculturale è attuata in conformità delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della cooperazione culturale, e delle disposizioni della Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e di altri accordi internazionali in vigore in materia di cooperazione culturale e scientifica.

6-ter. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno può iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, e accede agli esami finali e riceve

il medesimo trattamento previsti per l'allievo italiano, fatta salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente avuta all'estero.

***35. 2.**

Masi.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. In ogni caso l'educazione interculturale è attuata in conformità delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della cooperazione culturale, e delle disposizioni della Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e di altri accordi internazionali in vigore in materia di cooperazione culturale e scientifica.

6-ter. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno può iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, e accede agli esami finali e riceve il medesimo trattamento previsti per l'allievo italiano, fatta salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente avuta all'estero.

***35. 42.**

Lucidi, Moroni.

(A.C. n. 3240, sezione 9)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 36.

(Accesso ai corsi delle università).

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di

trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio di attività lavorative da parte dello studente straniero;

c) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio;

d) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

e) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario;

f) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera *e*);

g) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico precedente.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL
DISSEGNO DI LEGGE

ART. 36.

Sopprimerlo.

36. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

***36. 12.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Sopprimere il comma 1.

***36. 21.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

36. 22.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aggiungere le seguenti: tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri.

36. 1.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 3.

36. 23.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

36. 15.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.

36. 2.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, sopprimere le lettere: b) e c).

36. 291.

La Commissione

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

36. 16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

36. 17.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

36. 18.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: e l'esercizio fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis In caso di studi universitari, il permesso dei soggiorno per motivi di studio è rinnovato di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. È rinnovato oltre tali limiti su richiesta del consiglio di facoltà ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale. In ogni caso, si deroga ai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi. Successivamente al conseguimento del titolo di studi, il permesso è ulteriormente rinnovabile per due anni. Può essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere gli esami di abilitazione professionale, nonché gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

5-ter Al titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso di cui al comma 5-bis, è consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

5-quater. Il permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso di cui al comma 6, può essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possenga i requisiti e, successivamente al conseguimento del titolo di studio universitario, in un permesso di soggiorno per lavoro anche in mancanza dei relativi requisiti. Non è consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa di studio entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge o restituisca l'importo della borsa di studio ricevuto, nella misura determinata dallo stesso regolamento.

36. 7.

Cananzi, Mantovani, Gardiol, Moroni, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

36. 24.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: studenti stranieri, aggiungere le seguenti: anche a partire da anni di corso successivi al primo.

36. 3.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 36.29
DELLA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera e), prima della parola: senza aggiungere le seguenti: , solo i

Paesi in via di sviluppo individuati con apposito decreto del Ministro degli Affari esteri.

Conseguentemente sopprimere il comma 3-bis.

0. 36. 29. 2.
Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: e senza obbligo di reciprocità aggiungere le seguenti: per i Paesi in via di sviluppo individuati con apposito decreto del Ministro degli Affari esteri.

Conseguentemente sopprimere il comma 3-bis.

0. 36. 29. 1.
Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e senza obbligo di reciprocità.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) All'articolo 20, comma 2, della legge 22 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: « , sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo ».

36. 29.
La Commissione.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

***36. 13.**
Menia, Contento, Franz, Migliori,
Nania, Selva, Cola, Armaroli,
Fragalà, Gasparri.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

***36. 25.**
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

36. 26.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) il recepimento e la pubblicizzazione delle norme comunitarie relative al riconoscimento dei titoli di studio di scuola superiore conseguiti all'estero.

36. 19.
Saonara.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

36. 4.
Moroni, Mantovani, Gardiol,
Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Sopprimere il comma 4.

36. 27.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema del decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il parere entro i successivi trenta giorni.

36. 14.
Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

36. 28.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sostituire le parole: o per motivi religiosi, con le seguenti: per richiesta di asilo, per motivi religiosi, o per studio, o di altro permesso che abiliti all'iscrizione a corsi di studio.

36. 5.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 5, sopprimere, in fine, le parole: o, se conseguito all'estero, equipolente.

36. 6.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. n. 3240, sezione 10)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO.

ART. 37.

(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione).

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza desti-

nati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, di assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la dispo-

nibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Sopprimerlo.

***37. 15.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimerlo.

***37. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

37. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole: in collaborazione, con le seguenti: di intesa.

37. 16.

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Al comma 1, sostituire la parola: predispongono, con le seguenti: possono predisporre.

37. 17.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, dopo le parole: destinati ad ospitare aggiungere le seguenti: per un periodo massimo di sei mesi valido su tutto il territorio nazionale

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: nel più breve tempo possibile aggiungere le seguenti: e comunque per un periodo massimo di sei mesi valido su tutto il territorio nazionale

37. 30.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

***37. 2.**

Bolognesi, Di Bisceglie.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

***37. 27.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

37. 8.

Fontan. Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel più breve tempo possibile, *con le seguenti:* nel tempo più breve possibile e comunque non superiore a sei mesi.

37. 14.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

37. 13.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fatte salve le funzioni già previste e disciplinate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche e integrazioni, ogni regione determina, in collaborazione con le province e con i comuni, i programmi di realizzazione dei predetti centri di accoglienza e la loro distribuzione sul territorio in rapporto alla presenza degli stranieri ed al fabbisogno effettivo di strutture alloggiative. Le province provvedono, quindi, al coordinamento dei comuni per la realizzazione di tali programmi, con

particolare riguardo alla distribuzione degli stranieri sul territorio e., in caso di inerzia dei comuni interessati, stipulano direttamente, nei limiti delle risorse previste dai programmi stessi, convenzioni con enti morali, associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero con altri enti pubblici o privati, finalizzate all'organizzazione e alla gestione dei centri di accoglienza secondo i requisiti di cui al comma 2.

37. 1.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

***37. 20.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***37. 9.**

Fontan. Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere le parole: , anche gratuitamente,

37. 19.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 3, dopo le parole: dell'autonomia personale, aggiungere le seguenti: , comunque non superiore a sei mesi,

37. 18.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

***37. 22.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

***37. 10.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sostituire le parole: collettivi o privati con le seguenti: di proprietà pubblica o privata.

37. 23.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

37. 21.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Gli imprenditori o le società che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari che alloggino presso strutture messe a disposizione dai comuni o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, come stabilito al comma 4, sono obbligati a versare un contributo al comune sul cui territorio insistono le strutture, secondo le modalità stabilite dalle Regioni.

37. 34.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 5.

*** 37. 24.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

***37. 11.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: concedono con le seguenti: possono concedere.

37. 25.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: da destinare ad abitazioni di con le seguenti: da locare a

37. 31

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 5, primo periodo, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Ai contributi regionali possono altresì accedere gli imprenditori privati che ristrutturino alloggi da destinare in locazione a lavoratori extracomunitari che operano alle proprie dipendenze. Per accedere a tali contributi l'imprenditore dovrà stipulare apposita convenzione con l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con il quale si impegna ad affittare l'alloggio per almeno cinque anni.

37. 32.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Gli imprenditori privati possono acquistare o far edificare, fruendo di un regime di IVA agevolata pari al 4%, nuovi alloggi di tipo popolare, da destinare, per almeno cinque anni, in locazione agli immigrati che lavorino alle proprie dipendenze. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa, l'imprenditore può chiedere la immediata rescissione del contratto di affitto.

5-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'imprenditore è tenuto a certificare al Comune ove è ubicato l'alloggio acquistato o edificato se il medesimo sia occupato o meno da immigrati. Qualora l'alloggio sia libero e l'imprenditore intenda venderlo prima dei cinque anni, è tenuto a versare la differenza sull'IVA sul valore d'acquisto.

37. 33.

Covre.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I commi che siano sprovvisti di centri di accoglienza e non abbiano predisposto iniziative previste ai commi 4 e 5 sono obbligati a contribuire alle spese per la organizzazione e la gestione del centro di accoglienza sito nel comune più vicino. La contribuzione sarà quantificata da una apposita convenzione tra i comuni interessati.

37. 35.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 6.

37. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e gli stranieri fino a: lavoro autonomo.

37. 26.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 6, dopo le parole: regolarmente soggiornanti aggiungere le seguenti: che siano iscritti nelle liste di collocamento o.

37. 3.

Moroni, Caccavari, Gardiol, Mantovani, Di Bisceglie, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 6, dopo le parole: diritto di accedere, aggiungere le seguenti: con quote prestabilite dal sindaco del comune dove viene presentata richiesta o domanda dal cittadino straniero

37. 28.

Michelini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

“ART. 37-bis.

(Elettorato amministrativo).

1. Allo straniero titolare di carta di soggiorno e legalmente residente in Italia ininterrottamente nei cinque anni precedenti le elezioni, per il quale ricorrano i requisiti e le condizioni stabilite dalla legge per il cittadino, è riconosciuto il diritto di elettorato attivo nel comune di residenza, limitatamente alle elezioni del sindaco, nonché l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio comunale e circoscrizionale, nonché l'elettorato per i referendum indetti a livello comunale e circoscrizionale.

2. Lo straniero che appartenga ad un paese con il quale sussista la reciprocità, e che intende esercitare il diritto di elettorato, deve presentare al sindaco la domanda di iscrizione in apposita lista elettorale. La verifica della condizione di reciprocità non è comunque richiesta ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo degli stranieri a cui sono riconosciuti lo status di rifugiato o l'asilo umanitario.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo riconosciuto ai cittadini degli altri stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. È in ogni caso escluso l'obbligo per i candidati stranieri di produrre attestati del diritto di eleggibilità rilasciati dalle autorità dei paesi di origine.

4. Il Governo della Repubblica, entro il 31 dicembre 1998, notifica al segretario generale del Consiglio d'Europa la dichiarazione con cui l'Italia accetta di applicare anche le disposizioni comprese nel capitolo C) della parte I della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva con legge 8 marzo 1994, n. 203. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare entro il medesimo termine l'intera predetta convenzione, alla quale è data piena ed intera esecuzione nell'ordinamento italiano a decorrere dal 1° gennaio 1999."

37. 06.

Lucidi, Moroni, Pisapia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"ART. 37-bis. (Partecipazione alla vita pubblica a livello locale ed elettorato amministrativo) — 1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabiliti dalla legge per il cittadino, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nel comune di residenza secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione europea.

2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal decreto legislativo ivi indicato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal rinnovo per scadenza del mandato dei consigli comunali eletti con la consultazione elettorale del 23 aprile 1995."

***37. 02**

Moroni, Mantovani, Pisapia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"ART. 37-bis. — 1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabiliti dalla legge per il cittadino, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nel comune di residenza secondo quanto stabilito dall'ar-

ticolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione europea.

2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal decreto legislativo ivi indicato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal rinnovo per scadenza del mandato dei consigli comunali eletti con la consultazione elettorale del 23 aprile 1995."

***37. 05.**

Pisapia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"ART. 37-bis. (Elettorato amministrativo) — 1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabiliti dalla legge per il cittadino, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nelle altre elezioni locali nel comune di residenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione europea.

2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal decreto legislativo ivi indicato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal rinnovo per scadenza del mandato dei consigli comunali eletti con la consultazione elettorale del 23 aprile 1995."

37. 01.

Gardiol, Pisapia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"ART. 37-bis. (Assistenza sociale) — 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono

affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le parole: e assistenza sociale.

***37. 03.**

Caccavari, Gardiol, Moroni,
Mantovani, Pisapia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"ART. 37-bis. (Assistenza sociale) — 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le parole: e assistenza sociale.

***37. 04.**

Bolognesi.

(A.C. n. 3240, sezione 11)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE.

ART. 38.

(Misure di integrazione sociale).

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie compe-

tenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

Sopprimerlo.

*38. 13.

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Sopprimerlo.

*38. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, studio, attesa adozione, affidamento, attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, asilo politico e asilo umanitario, nonché i minori iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori o tutori o affidatari:

a) hanno diritto di fruire, a parità di condizioni, di tutte le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale istituite dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali in favore dei cittadini italiani residenti nei rispettivi territori, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti;

b) hanno diritto di accesso, a parità di condizioni con i cittadini italiani, fatti salvi i modi e i limiti eventualmente previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato o di attività di lavoro autonomo e al medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani, inclusa la possibile iscrizione negli albi, registri o ruoli eventualmente previsti per l'attività svolta, nonché ad ogni tipo di corso di formazione e di riqualificazione professionale, a tutti i corsi di istruzione scolastica ed universitaria;

c) possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi, registri o ruoli professionali anche in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito del possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, qualora siano in possesso di titolo di studio conseguito in Italia o di analogo titolo conseguito all'estero per il quale abbiano ottenuto il riconoscimento legale.

*38. 26.

Masi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, studio, attesa adozione, affidamento, attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, asilo politico e asilo umanitario, nonché i minori iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori o tutori o affidatari:

a) hanno diritto di fruire, a parità di condizioni, di tutte le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale istituite dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali in favore dei cittadini italiani residenti nei rispettivi territori, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti;

b) hanno diritto di accesso, a parità di condizioni con i cittadini italiani, fatti salvi i modi e i limiti eventualmente previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato o di attività di lavoro autonomo e al medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani, inclusa la possibile iscrizione negli albi, registri o ruoli eventualmente previsti per l'attività svolta, nonché ad ogni tipo di corso di formazione e di riqualificazione professionale, a tutti i corsi di istruzione scolastica ed universitaria;

c) possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi, registri o ruoli professionali anche in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito del possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, qualora siano in possesso di titolo di studio conseguito in Italia

o di analogo titolo conseguito all'estero per il quale abbiano ottenuto il riconoscimento legale.

***38. 29.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 1.

38. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

38. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: della lingua e della cultura d'origine con le seguenti: di lingua italiana.

38. 14.

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

38. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e crescita personale e comunitaria.

38. 15.

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***38. 8.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

***38. 16.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: la conoscenza fino a: in Italia e.

38. 18.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e ogni iniziativa fino alla fine della lettera.

38. 19.

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.

***38. 17.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.

***38. 25.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Fossa.

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

****38. 9.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

****38. 20.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***38. 10.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

***38. 24.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Fossa.

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

***38. 21.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fatte salve le funzioni già previste e disciplinate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, 2 successive modifiche e integrazioni, ogni regione determina, in collaborazione con le province e i comuni, i programmi di realizzazione degli obiettivi di cui al precedente primo comma e la distribuzione dei relativi interventi sul territorio in rapporto alla presenza degli stranieri e al fabbisogno riferito alle diverse tipologie di servizio. Le province provvedono, quindi, al coordinamento dei comuni per la realizzazione di tali programmi, con particolare riguardo alla distribuzione degli stranieri sul territorio, e in caso di inerzia dei comuni interessati stipulano direttamente, nei limiti delle risorse previste dai programmi stessi, convenzioni con enti morali, associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero con altri enti pubblici o privati, finalizzate alla

realizzazione dei servizi di cui al precedente comma.

38. 1.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

38. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

***38. 12.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

***38. 22.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: diritti aggiungere le seguenti: e dei doveri

38. 23.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Fossa.

(A.C. n. 3240, sezione 12)

**ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 39.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,

l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica utilità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990,

n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo si applica anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

Sopprimerlo.

*39. 12.

Menia, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Franz, Gasparri.

Sopprimerlo.

*39. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

39. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

39. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

39. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

39. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

39. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

39. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

39. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

39. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il presente articolo e l'articolo 40 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei

cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

***39. 2.**

Masi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il presente articolo e l'articolo 41 si applicano agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi, e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

***39. 13.**

Lucidi, Moroni.

(A.C. n. 3240, sezione 13)

**ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 40.

(Azione civile contro la discriminazione).

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della do-

manda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e delle qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti, idonei a fondare, in modo preciso e concordante, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della confessione religiosa o della cittadinanza, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 39 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

Sopprimerlo.

***40. 2.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimerlo.

***40. 3.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Sopprimere il comma 1.

40. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

40. 13.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche personalmente.

40. 24.

Garra

Sopprimere il comma 3.

40. 14.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

40. 15.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5.

40. 16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 6.

40. 17.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7.

40. 18.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 8.

40. 19.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8 sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 388 *sino alla fine del comma, con le seguenti:* con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

40. 4.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere i commi 9 e 10.

40. 7.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri, Di Luca, Vita, Romani, Rebuffa, Rubino.

Sopprimere il comma 9.

***40. 20.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 9.

***40. 6.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri, Di Luca, Vita, Romani, Rebuffa, Rubino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 40.27
DELLA COMMISSIONE

Premettere le seguenti parole: Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del.

Sostituire le parole da: è desunto anche dai dati di, *con le seguenti:* può dedurre elementi di fatto anche a, *aggiungere in*

fine: Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, comma 1, del codice civile.

0. 40. 27. 1.

Pisanu, Mancuso, Giovanardi, Garra, Menia.

Premettere le parole: possono essere forniti al giudice dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti al fine di provare.

Conseguentemente sopprimere le parole da: è desunto, *fino alla fine.*

0. 40. 27. 7.

Nenia, Contento, Selva.

Premettere al testo le parole: Ove il ricorrente abbia fornito un principio di prova,.

0. 40. 27. 3.

Garra, Vito.

Sostituire le parole: è desunto *con le seguenti:* può essere desunto *ed aggiungere dopo:* dati di carattere statistico, *le parole:* prudentemente valutati.

0. 40. 27. 4.

Menia, Selva.

La parola: è, *è sostituita dalle parole:* può essere.

0. 40. 27. 2.

Contento, Menia, Selva.

Sostituire le parole da: è desunto *con:* riferito alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progettazione in carriera ed ai licenziamenti può essere desunto anche dai dati di carattere statistico.

0. 40. 27. 6.

Contento, Menia, Selva.

Sostituire la parola: comportamento, con: accertamento.

Sostituire le parole da: è desunto con: relativo alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, è rimesso alla prudente valutazione del giudice.

0. 40. 27. 5.

Menia, Contento, Selva.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza è desunto anche dai dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda o dell'ente interessati.

40. 27.

La Commissione.

Al comma 9 sopprimere le parole da: desunti anche, *fino alle parole:* ai licenziamenti.

40. 5.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Di Luca, Vita, Romani, Rebuffa, Rubino.

Al comma 9, dopo la parola: ragione *aggiungere le seguenti:* del sesso,

40. 23.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Fossa.

Sopprimere il comma 10.

***40. 21.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 10.

***40. 9.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: anche in casi, *fino alle parole:* dalle discriminazioni.

40. 8.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 11.

40. 22.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 11, primo periodo, dopo la parola: accertamento *aggiungere le seguenti:* non opposto ai sensi del comma 6 o divenuto definitivo ai sensi del comma 7 del presente articolo.

40. 25.

Garra.

Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e, nei casi più gravi, *alla fine del comma.*

40. 10.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: per due anni *con le seguenti* fino a due anni.

40. 26.

Garra.

Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: un anno.

40. 11.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, al fine dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

40. 1.

Gardiol, Boato, Pisapia.

(A.C. n. 3240, sezione 14)

**ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 41.

(Fondo nazionale per le politiche migratorie).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 35, 37 e 38, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 17.500 milioni per l'anno

1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 41.

Sopprimerlo.

***41. 13.**

Menia, Contento, Franz, Migliori,
Selva, Cola, Armaroli, Fraga-
là, Gasparri.

Sopprimerlo.

***41. 8.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: articoli 18, 35, 37 e 38, con le
seguenti: articoli 18, 23, 30-bis, comma 5,
30-quater, 35, 36, 37, 39.*

***41. 5.**

Masi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: articoli 18, 35, 37 e 38, con le
seguenti: articoli 18, 23, 30-bis, comma 5,
30-quater, 35, 36, 37, 39.*

***41. 19.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: e 38.*

41. 18.

Rivolta, Deodato, Paroli, Tabo-
relli, Possa.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la
parola 38 aggiungere la seguente: 41 bis.*

41. 26

Governo.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: nonché dei pro-
grammi di ammodernamento e potenzia-
mento dei sistemi e delle apparecchiature
utilizzati dalle questure per l'identifica-
zione degli stranieri.*

41. 15.

Contento, Migliori, Nania, Selva,
Cola, Armaroli, Fragalà, Me-
nia, Franz, Gasparri.

*Al comma 1, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: La dotazione del
Fondo è destinata altresì alle spese di
rimpatrio ed ad ogni altra spesa in favore
del cittadino straniero.*

41. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, secondo periodo, soppri-
mere dalle parole La dotazione del Fondo
sino alla fine del comma.*

41. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole da: 17.500 milioni sino alla fine
del periodo, con le seguenti: 10.000 milioni
per l'anno 1997, in lire 40.000 milioni per
l'anno 1998 e in lire 50.000 milioni per
l'anno 1999.*

41. 14.

Menia, Contento, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Franz, Gasparri.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: 17.500 milioni con le seguenti:
12.500 milioni.*

41. 25.

Governo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: lire 17.500 milioni sino alla fine del periodo con le seguenti: lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 33.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 43.000 milioni per l'anno 1999.

41. 17.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: di concerto con i Ministri interessati, con le seguenti: previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

***41. 6.**

Masi.

Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: di concerto con i Ministri interessati, con le seguenti: previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

***41. 20.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 2.

41. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono adottare.

41. 16.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***41. 12.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del Tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere destinate al Fondo di cui all'articolo 41.

41. 27.

Governo.

Al comma 3, premettere il seguente periodo. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

41. 30 (ex 42. 7).

Gardiol, Boato, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
41. 01 DEL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: predisporre per il Governo aggiungere le seguenti: , anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento.

0. 41. 01. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis. - *(Commissione per le politiche di integrazione).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

3. La commissione è composta da rappresentanti del dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e

ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 42. comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.”.

41. 01.

Governo.

(A.C. n. 3240, sezione 15)

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 42.

(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un

decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione;

g) contenere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

Al comma 1 sostituire le parole da: Il Governo sino alle parole un decreto legislativo, con le seguenti: Il Governo provvede a presentare alle Camere entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge un disegno di legge

42. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine di un anno con le seguenti: entro centottanta giorni.

*42. 6.

Masi.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine di un anno con le seguenti: entro centottanta giorni.

***42. 8.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

42. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

42. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

h) prevedere che il decreto legislativo entri in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

***42. 1.**

Masi.

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

h) prevedere che il decreto legislativo entri in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

***42. 9.**

Lucidi, Moroni.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

(Disposizioni penali e processuali).

1. Il cittadino extracomunitario che si introduce, o permane nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni con-

tenute nella presente legge commette un reato punibile con la reclusione da 1 a 2 anni.

2. Il cittadino extracomunitario entrato regolarmente nel territorio dello Stato che sia sprovvisto del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, ovvero sia stato revocato od annullato, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

3. Lo straniero sorpreso sprovvisto del documento di identità o di copia di denuncia all'autorità competente che ne attesti lo smarrimento o il furto è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

4. Lo straniero che si sottrae all'esecuzione del provvedimento di espulsione ovvero, una volta eseguito il provvedimento, rientra nel territorio dello Stato nei successivi 10 anni, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

5. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui all'articolo 7, comma 10, e che comunque rientri in Italia illegittimamente, è punito con la reclusione da tre a quattro anni.

6. Nelle fattispecie previste dai commi da 1 a 5 è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza. Per i reati previsti dalla presente legge è sempre e comunque disposta la custodia cautelare in carcere. Nell'udienza di convalida il giudice dispone l'applicazione della misura cautelare. Nei casi di arresto anche fuori dalla flagranza, previsti dal presente articolo, è consentito il procedimento direttissimo di cui all'articolo 566 del codice di procedura penale. Le impugnazioni avverso i provvedimenti di convalida e le eventuali misure cautelari non sospendono il procedimento di espulsione.

7. Chiunque dia alloggio ovvero ospiti a qualsiasi titolo uno o più cittadini extracomunitari o apolidi non in regola con le norme sull'immigrazione è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire venti milioni per persona ospitata. Se l'attività è svolta ai fini di lucro la sanzione è raddoppiata. Se tale attività è svolta da un

cittadino extracomunitario, questi è immediatamente espulso dal territorio dello Stato.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi e con la multa fino a lire venti milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

9. Le pene di cui al comma 8 sono raddoppiate qualora il fatto sia commesso nei confronti di stranieri minori o al fine di avviare cittadini extracomunitari alla prostituzione; le stesse pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente a tale fine l'autorità di polizia giudiziaria.

10. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro delle cose e dei beni serviti o destinati a commettere reato. Con sentenza di condanna, il giudice ordina la confisca di tali beni, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

11. Gli agenti marittimi ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri extracomunitari in posizione irregolare in base alle disposizioni contenute nella presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque milioni per ogni straniero trasportato in posizione irregolare, determinata dal prefetto della provincia nella quale si verifica l'ingresso. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

12. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extraco-

munitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

13. È fatto obbligo a tutti gli operatori, presso gli sportelli delle poste italiane e degli istituti di credito, di richiedere il passaporto ed il permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari che intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino scaduti, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di un milione.

14. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento di delitti previsti dalla presente legge, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

15. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 14 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro le quarantotto ore.

16. Le copie delle informazioni acquisite ai sensi dei commi 14 e 15 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano state raggiunte specifiche intese per la lotta all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari e alla criminalità organizzata.

17. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

18. Il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari lavoratori subordinati o comunque per attività professionale in modo non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire dieci milioni a lire trenta milioni per ogni la-

voratore impiegato e con la pena accessoria dell'esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di tre anni.

42. 01.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

(Destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contrasto all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari).

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.. Se vi ostano esigenze processuali l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquistati dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1 e 3. In caso contrario debbono essere alienati al pubblico incanto entro il termine di sei mesi.

5. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati

previsti dalla presente legge, nonché le somme costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno con vincolo di destinazione per coprire le spese occorrenti per il rimpatrio dei cittadini extracomunitari espulsi, qualora necessario.

42. 02.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 495 del codice penale è aggiunto il seguente comma: "Nel caso in cui a commettere il reato sia persona che risulti essere stata già condannata per un identico reato commesso nell'anno antecedente, le pene previste dal presente articolo sono raddoppiate".

2. Il primo comma dell'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito a querela di questo con la reclusione fino a tre anni e sei mesi".

3. Il primo comma dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi è punito con la reclusione da due a quattro anni".

4. All'articolo 600 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Alla stessa pena soggiace l'esercente la potestà dei genitori, ovvero l'affidatario di fatto che mediante percosse o minacce ovvero

con il comportamento di cui all'articolo 570 costringe un minore degli anni quattordici a commettere reati contro il patrimonio o la persona”.

5. L'articolo 707 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 707.

(Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli).

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio, o per mendicizia o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta o si trovi illegalmente nel territorio dello Stato, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni”.

42. 03.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi, Fontanini.

(A.C. n. 3240, sezione 16)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 43.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

g) l'articolo 116 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni altra legge che contenga disposizioni in materia di stranieri ed immigrazione.

43. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(Norme abrogate).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 30 dicembre 1986, n. 943, escluso l'articolo 13;

b) la legge 16 marzo 1988, n. 81;

c) il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

d) gli articoli 144, 148, 149 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) l'articolo 2, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

f) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

g) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

h) l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

i) l'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, introdotto dall'articolo 3 della legge 10 febbraio 1961, n. 5;

l) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

m) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

n) l'articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) il comma 2 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

p) il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174;

q) l'articolo 2 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

r) il decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992;

s) la legge 23 dicembre 1991, n. 423;

t) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

u) gli articoli 116 e 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

v) il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 44 sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

b) la legge 4 aprile 1977, n. 126;

c) la legge 4 aprile 1977, n. 127;

d) la legge 4 aprile 1977, n. 128;

e) il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.

3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge sono abrogate:

a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

b) l'articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;

c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

d) l'articolo 318 del codice della navigazione;

e) l'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

g) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

h) l'articolo 7 delle legge 9 dicembre 1985, n. 705;

i) il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1986;

l) il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136;

m) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237;

n) il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;

o) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294;

p) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

q) il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

r) l'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

s) l'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996;

t) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.

4. Restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati e sono

fatti salvi gli effetti prodotti e rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate ai sensi del presente articolo.

5. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge cessano di avere applicazione le direttive, le istruzioni, le circolari, e ogni altro atto emanato prima di tale data dalle amministrazioni dello Stato che dispone in generale sui procedimenti in materia di stranieri da parte delle pubbliche amministrazioni ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche in materia di disciplina dell'immigrazione straniera o di condizione giuridica dello straniero ovvero si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

***43. 3.**

Masi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(Norme abrogate).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 30 dicembre 1986, n. 943, escluso l'articolo 13;

b) la legge 16 marzo 1988, n. 81;

c) il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

d) gli articoli 144, 148, 149 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) l'articolo 2, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

f) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

g) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

h) l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

i) l'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, introdotto dall'articolo 3 della legge 10 febbraio 1961, n. 5;

l) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

m) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

n) l'articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) il comma 2 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

p) il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174;

q) l'articolo 2 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

r) il decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992;

s) la legge 23 dicembre 1991, n. 423;

t) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

u) gli articoli 116 e 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

v) il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 44 sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

b) la legge 4 aprile 1977, n. 126;

c) la legge 4 aprile 1977, n. 127;

d) la legge 4 aprile 1977, n. 128;

e) il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.

3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge sono abrogate:

a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

b) l'articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;

c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

d) l'articolo 318 del codice della navigazione;

e) l'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

g) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

h) l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

i) il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1986;

l) il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136;

m) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237;

n) il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;

o) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294;

p) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

q) il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

r) l'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

s) l'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996;

t) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.

4. Restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate ai sensi del presente articolo.

5. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge cessano di avere applicazione le direttive, le istruzioni, le circolari, e ogni altro atto emanato prima di tale data dalle amministrazioni dello Stato che dispone in generale sui procedimenti in materia di stranieri da parte delle pubbliche amministrazioni ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche in materia di disciplina dell'immigrazione straniera o di condizione giuridica dello straniero ovvero si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

***43. 5.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) l'articolo 13 della legge 13 dicembre 1986, n. 943.

43. 1.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

43. 6.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Delega legislativa per il riordinamento delle norme in materia di cittadinanza italiana).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, un decreto legislativo avente per oggetto il riordinamento delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di disciplina della cittadinanza italiana, osservando i seguenti criteri e principi direttivi:

a) coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di cittadinanza italiana con le disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione e del decreto legislativo in materia di condizione giuridica dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea emanato ai sensi dell'articolo 42;

b) piena eguaglianza della posizione giuridica dell'uomo e della donna nell'acquisto e nel riacquisto della cittadinanza, con abrogazione o modificazione di ogni norma che produca effetti discriminatori, diretti o indiretti, tra i sessi;

c) soppressione di ogni automatismo in tutte le ipotesi di riacquisto di diritto o di perdita di diritto della cittadinanza italiana e sua sostituzione con previsioni che diano esclusiva rilevanza alla manifestazione di volontà del soggetto interessato;

d) riduzione dei termini massimi per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana;

e) riduzione a tre anni della residenza legale in Italia quale requisito necessario ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

f) riduzione a otto anni di residenza legale in Italia e previsione della titolarità della carta di soggiorno da parte del richiedente, quali requisiti necessari ai cittadini degli Stati non membri dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

g) disciplina espressa dei requisiti di affidabilità fiscale e di disponibilità minima di redditi, richiesti ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

h) previsione che in tutti i casi di acquisto o concessione della cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino italiano, la cittadinanza italiana sia effettivamente acquisita se, fino al momento della comunicazione del provvedimento al richiedente o fino al momento della prestazione del giuramento richiesto dalle disposizioni vigenti, non vi sia separazione legale o annullamento o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero non vi siano procedimenti civili pendenti a tali fini;

i) esclusione della produzione, da parte del richiedente straniero, di qualsiasi tipo di atto, comunque denominato, di svincolo o di rinuncia alla protezione delle autorità diplomatiche italiane nel territorio dello Stato di provenienza, quale requisito per l'acquisto, il riacquisto o la concessione della cittadinanza italiana in tutti i casi in cui la legge consente il mantenimento della cittadinanza di un altro Paese;

l) previsione che le certificazioni provenienti da organi o autorità di Stati stranieri relative ai procedimenti penali e ai carichi pendenti a carico dello straniero, che presenta istanza di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana, non debbano essere prodotte se al richiedente è riconosciuto lo *status* di rifugiato, ovvero che possano essere sostituite con documentazione o dichiarazione equipollenti nei casi in cui gli ordinamenti dei predetti Stati non prevedano tali certificazioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, i quali esprimono il loro parere entro i trenta giorni successivi al ricevimento del testo.

3. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il testo del decreto legislativo è deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei pareri ricevuti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

***43. 01.**

Masi.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Delega legislativa per il riordinamento delle norme in materia di cittadinanza italiana).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, un decreto legislativo avente per oggetto il riordinamento delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di disciplina della cittadinanza italiana, osservando i seguenti criteri e principi direttivi:

a) coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di cittadinanza italiana con le disposizioni

della presente legge e del suo regolamento di attuazione e del decreto legislativo in materia di condizione giuridica dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea emanato ai sensi dell'articolo 42;

b) piena eguaglianza della posizione giuridica dell'uomo e della donna nell'acquisto e nel riacquisto della cittadinanza, con abrogazione o modificazione di ogni norma che produca effetti discriminatori, diretti o indiretti, tra i sessi;

c) soppressione di ogni automatismo in tutte le ipotesi di riacquisto di diritto o di perdita di diritto della cittadinanza italiana e sua sostituzione con previsioni che diano esclusiva rilevanza alla manifestazione di volontà del soggetto interessato;

d) riduzione dei termini massimi per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana;

e) riduzione a tre anni della residenza legale in Italia quale requisito necessario ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

f) riduzione a otto anni di residenza legale in Italia e previsione della titolarità della carta di soggiorno da parte del richiedente, quali requisiti necessari ai cittadini degli Stati non membri dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

g) disciplina espressa dei requisiti di affidabilità fiscale e di disponibilità minima di redditi, richiesti ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

h) previsione che in tutti i casi di acquisto o concessione della cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino italiano, la cittadinanza italiana sia effettivamente acquisita se, fino al momento della comunicazione del provvedimento al richiedente o fino al momento della pre-

stazione del giuramento richiesto dalle disposizioni vigenti, non vi sia separazione legale o annullamento o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero non vi siano procedimenti civili pendenti a tali fini;

i) esclusione della produzione, da parte del richiedente straniero, di qualsiasi tipo di atto, comunque denominato, di svincolo o di rinuncia alla protezione delle autorità diplomatiche italiane nel territorio dello Stato di provenienza, quale requisito per l'acquisto, il riacquisto o la concessione della cittadinanza italiana in tutti i casi in cui la legge consente il mantenimento della cittadinanza di un altro Paese;

l) previsione che le certificazioni provenienti da organi o autorità di Stati stranieri relative ai procedimenti penali e ai carichi pendenti a carico dello straniero, che presenta istanza di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana, non debbano essere prodotte se al richiedente è riconosciuto lo *status* di rifugiato, ovvero che possano essere sostituite con documentazione o dichiarazione equipollenti nei casi in cui gli ordinamenti dei predetti Stati non prevedano tali certificazioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, i quali esprimono il loro parere entro i trenta giorni successivi al ricevimento del testo.

3. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il testo del decreto legislativo è deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei pareri ricevuti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

***43. 02.**

Lucidi, Moroni.

(A.C. n. 3240, sezione 17)**ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE****ART. 44.***(Testo unico — Disposizioni correttive).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:

a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge quelle contenute in altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza

dei termini indicati ai commi 1 e 2, alle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 44.***Sostituirlo con il seguente:***ART. 44***(Regolamento di attuazione.
Entrata in vigore).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento, oltre a disciplinare l'esecuzione delle disposizioni della presente legge e ad attuare ed integrare le norme di principio da essa previste:

a) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore in Italia, ogni altro aspetto della condizione giuridica dello straniero non disciplinato dalla presente legge e dei relativi procedimenti amministrativi sempre che non si tratti di materia riservata comunque alla legge statale o regionale dalle norme costituzionali;

b) indica i diversi tipi di visto di ingresso rilasciabili e prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente ad ogni tipo di visto di ingresso, i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la

domanda e per il rilascio o per il diniego nonché la durata di utilizzazione degli stessi;

c) indica i diversi tipi di permesso di soggiorno rilasciabili e prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente alla carta di soggiorno e ad ogni tipo di permesso di soggiorno i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione o per il diniego degli stessi, nonché la durata di ogni tipo di permesso, i diritti e i doveri, gli obblighi e le facoltà dei rispettivi titolari;

d) prevede, in allegato, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'allontanamento e il trattamento dello straniero previsti dalla presente legge e dal regolamento stesso;

e) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore per l'Italia, il procedimento per il riconoscimento dello *status* di apolide;

f) disciplina le modalità e i criteri del riconoscimento dei titoli di studio di ogni ordine e grado, dei titoli accademici e delle qualifiche di mestiere acquisiti dagli stranieri nei Paesi di origine;

g) disciplina, in conformità con i principi e i criteri previsti dagli accordi internazionali in vigore e dalle raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa, gli elementi specifici della condizione giuridica e del trattamento degli stranieri detenuti od internati in istituti penitenziari italiani;

h) disciplina il riordinamento e il potenziamento delle amministrazioni statali, sia a livello centrale, sia a livello periferico, competenti in materia di controllo delle frontiere e di immigrazione, prevedendo che nell'ambito di ogni Ministero competente siano unificate o riorganizzate in un unico servizio o direzione centrale o ufficio, sia a livello centrale, sia a livello locale, le funzioni e gli uffici

esistenti, le competenze, il personale e le strutture preposti alle problematiche dell'immigrazione e della condizione degli stranieri, in modo che a livello nazionale e locale sia assicurato un effettivo e costante collegamento e coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni e tra Stato, regioni ed enti locali, nonché con l'associazionismo, e in modo che, anche mediante l'istituzione di appositi uffici, osservatori e servizi di studio, collegamento e coordinamento, che coadiuvino il Presidente del Consiglio dei ministri, siano assicurati un effettivo e tempestivo governo di tutti gli aspetti del fenomeno migratorio e la più completa e costante esecuzione della presente legge e del regolamento di attuazione;

i) prevede l'abrogazione espressa delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non abrogate ai sensi della presente legge, contrastanti con le sue disposizioni;

l) prevede le disposizioni transitorie relative alle amministrazioni pubbliche e alla condizione giuridica degli stranieri regolarmente soggiornanti alla data di entrata in vigore della presente legge e del suo regolamento di attuazione e degli stranieri presenti nel territorio dello Stato, nonché ogni altra misura operativa necessaria per la più celere applicazione delle norme della presente legge.

3. Lo schema del regolamento di attuazione è inviato dal Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Commissioni parlamentari competenti, al CNEL e al Consiglio di Stato. Essi esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema fatto salvo l'articolo 1 comma 7 della presente legge. Il regolamento è emanato tenuto conto dei pareri ricevuti entro i successivi trenta giorni.

4. Entro la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consi-

glio dei ministri e i Ministri competenti emanano i decreti di loro competenza previsti dalla presente legge.

5. Gli articoli 3, 9, 12 comma 9, 42, 43, 44-bis, 45 e 46 della presente legge entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione. L'articolo 38 entra in vigore il 1° gennaio 1999. I restanti articoli della presente legge entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

***44. 2.**

Masi, Di Bisceglie.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 44.

*(Regolamento di attuazione.
Entrata in vigore).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento, oltre a disciplinare l'esecuzione delle disposizioni della presente legge e ad attuare ed integrare le norme di principio da essa previste:

a) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore in Italia, ogni altro aspetto della condizione giuridica dello straniero non disciplinato dalla presente legge e dei relativi procedimenti amministrativi sempre che non si tratti di materia riservata comunque alla legge statale o regionale dalle norme costituzionali;

b) indica i diversi tipi di visto di ingresso rilasciabili e prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente ad ogni tipo di visto di ingresso, i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la

domanda e per il rilascio o per il diniego nonché la durata di utilizzazione degli stessi;

c) indica i diversi tipi di permesso di soggiorno rilasciabili e prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente alla carta di soggiorno e ad ogni tipo di permesso di soggiorno i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione o per il diniego degli stessi, nonché la durata di ogni tipo di permesso, i diritti e i doveri, gli obblighi e le facoltà dei rispettivi titolari;

d) prevede, in allegato, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'allontanamento e il trattamento dello straniero previsti dalla presente legge e dal regolamento stesso;

e) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore per l'Italia, il procedimento per il riconoscimento dello status di apolide;

f) disciplina le modalità e i criteri del riconoscimento dei titoli di studio di ogni ordine e grado, dei titoli accademici e delle qualifiche di mestiere acquisiti dagli stranieri nei Paesi di origine;

g) disciplina, in conformità con i principi e i criteri previsti dagli accordi internazionali in vigore e dalle raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa, gli elementi specifici della condizione giuridica e del trattamento degli stranieri detenuti od internati in istituti penitenziari italiani;

h) disciplina il riordinamento e il potenziamento delle amministrazioni statali, sia a livello centrale, sia a livello periferico, competenti in materia di controllo delle frontiere e di immigrazione, prevedendo che nell'ambito di ogni Ministero competente siano unificate o riorganizzate in un unico servizio o direzione centrale o ufficio, sia a livello centrale, sia a livello locale, le funzioni e gli uffici

esistenti, le competenze, il personale e le strutture preposti alle problematiche dell'immigrazione e della condizione degli stranieri, in modo che a livello nazionale e locale sia assicurato un effettivo e costante collegamento e coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni e tra Stato, regioni ed enti locali, nonché con l'associazionismo, e in modo che, anche mediante l'istituzione di appositi uffici, osservatori e servizi di studio, collegamento e coordinamento, che coadiuvino il Presidente del Consiglio dei ministri, siano assicurati un effettivo e tempestivo governo di tutti gli aspetti del fenomeno migratorio e la più completa e costante esecuzione della presente legge e del regolamento di attuazione;

i) prevede l'abrogazione espressa delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non abrogate ai sensi della presente legge, contrastanti con le sue disposizioni;

l) prevede le disposizioni transitorie relative alle amministrazioni pubbliche e alla condizione giuridica degli stranieri regolarmente soggiornanti alla data di entrata in vigore della presente legge e del suo regolamento di attuazione e degli stranieri presenti nel territorio dello Stato, nonché ogni altra misura operativa necessaria per la più celere applicazione delle norme della presente legge.

3. Lo schema del regolamento di attuazione è inviato dal Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Commissioni parlamentari competenti, al CNEL e al Consiglio di Stato. Essi esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema fatto salvo l'articolo 1 comma 7 della presente legge. Il regolamento è emanato tenuto conto dei pareri ricevuti entro i successivi trenta giorni.

4. Entro la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consi-

glio dei ministri e i Ministri competenti emanano i decreti di loro competenza previsti dalla presente legge.

5. Gli articoli 3, 9, 12 comma 9, 42, 43, 44-bis, 45 e 46 della presente legge entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione. L'articolo 38 entra in vigore il 1° gennaio 1999. I restanti articoli della presente legge entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

***44. 4.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere i commi 2 e 3.

44. 3.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini della definizione delle disposizioni correttive di cui al presente comma, il Governo indice una conferenza nazionale sull'immigrazione, preparata da appositi gruppi di studio costituiti, non meno di sei mesi prima dell'inizio della conferenza, con l'apporto degli organismi e delle associazioni attivi nel settore.

44. 1.

Gardiol, Boato, Di Bisceglie, Pisapia.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato).

1. I cittadini stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge devono entro centoventi giorni dalla medesima data regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'indennità personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

44. 01.

Gardiol, Moroni, Mantovani,
Caccavari, Pisapia.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato).

1. I cittadini stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge devono entro centoventi giorni dalla data di prima pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, regolarizzare la

loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'indennità personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero anche in assenza di altri requisiti e nei limiti di cui al comma 4 dell'articolo 20 un permesso per lavoro della durata di un anno, rinnovabile.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

44. 02.

Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Pisapia.

(A.C. n. 3240, sezione 18)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 47.500

milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

a) quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 45.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la cifra: 47.500, con la seguente: 14.000.

45. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la cifra: 47.500, con la seguente: 42.500.

Conseguentemente, alla lettera a), sostituire le parole, ovunque ricorrano: quanto a 27.500 milioni per l'anno 1997 con le seguenti: quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997.

45. 80.

Governo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 47.500 milioni, con le seguenti: 42.500 milioni.

45. 3.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la cifra: 124.000, con la seguente: 60.

45. 2.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 con le seguenti: 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

45. 4.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, con le seguenti: quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997, e a lire 79.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

45. 6.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, *con le seguenti:* quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997, e a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

45. 7.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare il potenziamento ed il perfezionamento delle misure di controllo, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni a valere sul capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.

45. 5.

Contento, Franz, Cola, Armaroli, Gasparri, Menia, Fragalà, Selva.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente articolo:

ART. 45-bis.

1. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento di programmazione di cui al comma 1 prevede i termini e la copertura finanziaria per dotare gli uffici di polizia, con le modalità stabilite dal Ministero dell'interno, entro un anno dall'approvazione, degli strumenti tecnologici necessari per la trasmissione dei rilievi dattiloscopici e fotosegnalatici nonché del potenziamento tecnologico sufficiente, necessario ad assicurare il miglior collegamento telematico tra le questure e la direzione centrale della polizia criminale.

45. 01 (ex 3. 24)

Serra, Di Luca.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della direzione centrale della polizia criminale.

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 45 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

45.01. (Nuova formulazione).

Serra, De Luca.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
CONTENTO 45. 02.

All'articolo 45-bis, comma 1, sostituire le parole da: del presente articolo *fino a:* entro sei mesi dalla sua approvazione, *con le seguenti:* della presente legge, si provvede a dotare e *sostituire le parole:* e i dati in possesso della Criminalpol di Roma *con le seguenti:* ed il sistema informativo della Direzione centrale della Polizia criminale.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato il lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede utilizzando le somme impegnate nell'anno 1997 previste dall'articolo 45 per l'attuazione della presente legge.

0. 45. 02. 1.

Governo.

All'articolo 45-bis, comma 1, sostituire la parola: dattiloscopici con le parole: di identificazione personale.

0. 45. 02. 02.

Governo.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente articolo:

ART. 45-bis.

1. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo il documento di programmazione di cui al comma 1 prevede le modalità, i termini e la copertura finanziaria per dotare, entro sei mesi dalla sua approvazione, le questure che ancora non ne fossero provviste, delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati dattiloscopici nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e i dati in possesso della Criminalpol di Roma.

45. 02 (ex 3. 74)

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

7. Nel quadro del potenziamento dell'attività di controllo è previsto uno stanziamento di lire 10.000 milioni in favore del Ministro dell'interno finalizzato all'acquisizione di apparecchiature idonee all'identificazione personale degli stranieri sul posto.

Conseguentemente all'articolo 46 comma 1, all'alinea, le parole: lire 1240.000 milioni sono sostituire con le seguenti: lire 134.000 milioni.

45. 04 (ex 10. 115).

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Nania, Migliori.

(A.C. n. 3240, sezione 19)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la politica di allargamento ai PECO;

considerato il trend in aumento della disoccupazione nei quindici Stati membri;

considerata l'attenzione particolare che la presidenza lussemburghese si propone di dare alla questione dell'immigrazione;

impegna il Governo

a farsi promotore in seno all'UE di una politica dell'immigrazione che miri a una disciplina comune e uniforme, in maniera da diminuire il divario che tuttora esiste tra l'area di Schengen e i paesi che ancora non vi hanno aderito.

9/3240/1

Fei, Bergamo, Guarino, Saonara, Pezzoli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n.3240,

considerato che l'articolo 16 (Capo III) di tale disegno di legge, per la prima volta dopo la breve esperienza del decreto-legge n. 477 del 1996, detta disposizioni dirette a disciplinare la concessione di uno speciale permesso di soggiorno in favore dello straniero vittima di situazioni di sfruttamento o di violenza, accertate durante operazioni di polizia o procedimenti per delitti connessi allo sfruttamento della prostituzione (articolo 3 legge n. 75 del 1958);

rilevato che la finalità del permesso è altresì quella di consentire allo straniero la partecipazione a programmi di assistenza e integrazione sociale;

considerato che nel nostro Paese il fenomeno della tratta ha assunto dimen-

sioni drammatiche: le stime nazionali presentate dal PARSEC confermano una presenza, che oscilla dalle 19 mila alle 26 mila, di donne immigrate costrette a prostituirsi;

il tratto distintivo e comune di tale fenomeno è l'impossibilità per le vittime di intervenire liberamente nell'elaborazione e nella gestione del proprio progetto migratorio e, quindi, la reale condizione di schiavitù cui sono costrette;

rilevato che il Consiglio d'Europa il 23 aprile 1997 ha votato la Raccomandazione n. 1325, relativa alla « Tratta delle donne ed alla prostituzione coatta all'interno degli Stati membri », in cui, riaffermando il principio che tale fenomeno rappresenta una violazione fragrante dei diritti umani, si stabilisce che esso sia qualificato, sul piano normativo, come riduzione di un individuo in schiavitù;

considerato che la « Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione » di New York, resa esecutiva con legge di adesione n. 1173 del 1966 ed entrata in vigore, con inescusabile ritardo, il 17 aprile 1980, prevede l'equiparazione tra il trattamento in sede processuale tra vittima straniera e quella nazionale; il potenziamento dei servizi sociali interni, pubblici e privati, per la prevenzione della prostituzione e la rieducazione delle sue vittime; l'adozione di regolamenti di protezione e l'istituzione di mezzi idonei di propaganda e sorveglianza:

impegna il Governo

ad affrontare unitariamente il fenomeno della tratta ed a individuare un piano integrato dello Stato, per combattere la criminalità organizzata e lo sfruttamento della prostituzione, che preveda:

a) una maggiore qualificazione unitaria sul tema specifico del personale degli uffici immigrazione, dei posti di frontiera, in grado di permettere l'individuazione delle vittime potenziali;

b) l'istituzione di un reparto speciale di polizia destinata alla repressione della tratta, favorendo la formazione degli agenti preposti sui temi specifici, favorendo la cooperazione con l'Interpol e l'Europol;

c) l'istituzione di una linea telefonica gratuita per le vittime della tratta;

d) il sostegno alle iniziative delle organizzazioni italiane volte a dare rifugio alle donne vittime della tratta;

e) la promozione di progetti di cooperazione con i paesi di origine che favoriscano la prevenzione, l'informazione ed il reinserimento delle donne vittime della tratta.

9/3240/2

Pozza Tasca, Burani Procaccini.

La Camera,

premesso che,

in data 26 giugno 1997 è stato votato l'ordine del giorno n. 9/3238/4 che richiedeva un impegno sollecito del Governo in tema di mutilazioni genitali;

rilevato che il disegno di legge n. 3240 non contiene in alcun modo al suo interno norme specifiche tese a sanzionare chi nel nostro paese commetta tali pratiche discriminanti;

le mutilazioni genitali femminili, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, comprendono tutti quei procedimenti che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili;

in base alla Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione contro le donne, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1979, « gli Stati devono prendere tutte le misure idonee, inclusa l'adozione di una nuova legislazione, per modificare o abolire le leggi esistenti, i regolamenti, i costumi e le pratiche che costituiscono una discriminazione contro le donne » (articolo 2) e « ogni misura appropriata per modificare gli schemi di com-

portamento sociale e culturale degli uomini e delle donne, al fine di eliminare i pregiudizi e le pratiche consuetudinarie che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi e sui ruoli stereotipati di uomini e donne »;

la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con legge italiana il 2 novembre del 1989, protegge anzitutto i diritti della bambina all'uguaglianza di genere (articolo 2) e stabilisce che « gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori (articolo 24.3) »;

stime recenti confermano come almeno 6.000 donne musulmane che vivono in Italia avrebbero subito l'infibulazione, nei loro paesi, ma anche nei laboratori clandestini, mentre 500 sono le bambine a rischio di infibulazione sul territorio nazionale;

impegna il Governo

a prevedere l'espulsione immediata dai nostri confini per i genitori che sottopongono le figlie a tali pratiche;

ad istituire una figura autonoma di reato che preveda severissime sanzioni penali per chi è coinvolto in operazioni di mutilazione genitale;

a istituire un registro per le bambine a rischio di mutilazione;

a promuovere una campagna d'informazione, prevenzione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini extracomunitari sulle norme e sulle sanzioni previste per chi provoca danni all'integrità fisica della persona, evidenziando i danni sul benessere psico-fisico che tali pratiche comportano, sempre nel più assoluto rispetto delle integrazioni etnico-culturali;

a favorire una maggiore qualificazione sul tema degli operatori dei consulenti e dei mediatori culturali;

a garantire assistenza psicologica e tutela giuridica alle donne ed alle bambine che sono oggetto di tali pratiche;

a sostenere le iniziative delle organizzazioni non governative che operano in Africa ed in Europa per lo sradicamento della pratica;

a favorire la pubblicazione di materiale divulgativo, prestando la necessaria attenzione al rispetto delle differenze culturali.

9/3240/3

Burani Procaccini, Pozza Tasca.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge 3240 « Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero », deve essere considerato come un valido strumento legislativo per garantire:

a) norme certe, diritti e doveri del cittadino straniero non dell'Unione europea che desidera entrare e soggiornare nel Paese;

b) l'impegno del Paese al mantenimento della sicurezza interna all'Unione europea secondo il concetto che ciascun Paese dell'Unione collabora, per le proprie competenze alla sicurezza degli altri *partners* europei;

c) disposizioni chiare, che non necessitano di interpretazioni, ovvero non farraginose;

d) uno strumento di prevenzione e soppressione di reati, ovvero di contenimento di fatti criminosi attraverso norme quali ad esempio l'accompagnamento alla frontiera e l'espulsione;

evidenziato che il disegno di legge in oggetto deve in maniera esplicita, tutelare la legalità attraverso norme che la salvaguardino e la incentivino, nell'interesse

della sicurezza e dell'armonia sociale del Paese, ovvero nell'interesse dell'Unione europea;

evidenziato che il disegno di legge in oggetto, attraverso sue disposizioni, innescava meccanismi che possono tutelare o non sanzionare forme di illegalità, attraverso anche procedimenti di sanatoria;

evidenziato che per una giusta ed efficace programmazione delle richieste di lavoro da parte di cittadini non dell'Unione europea, al fine di poterle soddisfare tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nelle regioni, ovvero nelle province del Paese, è necessaria una politica di flussi migratori flessibile che non provochi ulteriore disoccupazione;

evidenziato che l'introduzione di norme di legge che autorizzino l'ingresso, il soggiorno, il rinnovo del permesso di soggiorno anche in mancanza di occupazione, ovvero di fonte di sostentamento autonoma, certa e legale, a stranieri momentaneamente presenti sul territorio nazionale, ovvero regionale, può creare problemi alla comunità, quali ad esempio un aumento della criminalità:

impegna il Governo

nell'interesse dell'Unione europea a considerare reato l'ingresso ed il soggiorno nel Paese;

a predisporre annualmente il « documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione »;

a modificare quelle parti dell'articolato della legge in oggetto le cui disposizioni possono permettere o garantire a cittadini non dell'Unione europea ai, quali è stato rilasciato un visto di ingresso e di soggiorno per motivi di lavoro temporaneo o stagionale, di poter beneficiare del rilascio del permesso di soggiorno anche se disoccupati, ovvero di potersi iscrivere alle liste di collocamento;

a introdurre una norma che preveda l'adeguamento dell'attuale sistema formativo « multiforze » istituito presso il Vimi-

nale con un programma di identificazione e archiviazione fotodattiloscopica, da collegarsi con i valichi di frontiera, le questure, e le compagnie la cui completa operatività deve essere garantita sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge sull'immigrazione;

a specificare che qualsiasi beneficio a favore di stranieri deve intendersi a stranieri legalmente presenti nel Paese.

9/3240/4

Cavaliere, Lembo, Luciano Dussin, Stucchi, Fontan, Fontanini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge sull'immigrazione;

considerata l'ondata migratoria di extracomunitari che continuano a sbarcare incessantemente sulle coste delle regioni meridionali, in particolare Puglia, Calabria e Sicilia;

vista l'inefficacia dei provvedimenti di espulsione che con il foglio di via di quindici giorni consentono ai clandestini di sparire nella illegalità e la facile irreperibilità, anche per il contraddittorio atteggiamento dei dicasteri degli affari esteri e della difesa, che rischia di provocare lacerazioni con gli altri Paesi dell'Unione, sulla concreta applicazione degli accordi di Shengen:

impegna il Governo

ad assumere concrete iniziative che tutelino la credibilità del Paese rispetto agli accordi di Shengen, applicando il diritto di asilo per le minoranze perseguitate nei luoghi di residenza e minacciate nella libertà e nell'esistenza;

a rafforzare il sistema dei controlli, sia terrestri che aeronavali, sulle coste al fine di contrastare i continui sbarchi che mettono a dura prova il nostro sistema di volontariato nel Mezzogiorno, su cui ricade l'onere dell'assistenza e dell'accoglienza, e

le forze dell'ordine, impossibilitate a controllare un fenomeno di « randagismo umano », trasformando l'emergenza in normalità e, al contrario, in normalità l'emergenza per le famiglie;

a presentare entro trenta giorni una relazione al Parlamento sulle immigrazioni clandestine dopo la piena operatività degli accordi di Shengen.

9/3240/5

Tassone, Marinacci, Volonté, Teresio Delfino.

La Camera,

esaminato il provvedimento sull'immigrazione;

visto il considerevole afflusso di curdi sbarcati clandestinamente sulle coste italiane;

rilevato che tale fenomeno deve essere considerato alla luce delle sofferenze patite da quelle popolazioni negli Stati di appartenenza;

preso atto che il diritto di asilo non può essere rifiutato per le minoranze etniche minacciate nella libertà e nell'esistenza:

impegna il Governo

a svolgere una forte azione diplomatica nelle sedi internazionali a tutela delle minoranze e del popolo curdo.

9/3240/6

Marinacci, Volonté, Teresio Delfino, Tassone.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 3240 reca la disciplina della condizione dello straniero in Italia, attuando i principi previsti dall'articolo 10 della Costituzione della Repubblica e quelli relativi ai diritti civili e fondamentali dell'essere umani in quanto tale;

grazie a tale disegno di legge, viene attribuito un ruolo significativo, non solo alle autonomie locali in genere, ma in particolare anche agli enti locali ed alle associazioni maggiormente attive nel settore dell'immigrazione;

nel titolo dedicato ai principi generali della materia, il disegno di legge prevede il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana a tutti gli stranieri che si trovano comunque sul territorio dello Stato, e quello dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a coloro che soggiornano in Italia regolarmente; il disegno di legge prevede inoltre la partecipazione alla vita pubblica locale, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, l'accesso paritario ai pubblici servizi nei modi previsti dalla legge, nonché la traduzione nelle lingue più comprensibili degli atti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero nel territorio nazionale;

all'elaborazione delle politiche migratorie concorrono con il rispettivo parere tra l'altro le Regioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati;

spetta alle Regioni concorrere alla rimozione degli ostacoli al riconoscimento dei diritti e degli interessi garantiti agli stranieri, al soccorso degli immigrati nelle difficoltà di ordine economico e sociale ed all'integrazione degli stranieri; è inoltre prevista l'istituzione di consigli territoriali per l'immigrazione in cui siano rappresentati gli enti locali, le amministrazioni locali e gli enti e le associazioni di assistenza di cui si è detto;

per gli stranieri regolarmente soggiornanti vige l'obbligo d'iscrizione al servizio sanitario nazionale, con parità di trattamento e di contribuzione, salvo quanto disposto anche dall'articolo 32 del disegno di legge in esame; si conferma inoltre l'obbligo scolastico e il diritto d'istruzione, la cui effettività va garantita anche a livello locale e quindi da Regioni ed altri enti

territoriali; anche le misure di integrazione sociale a norma dell'articolo 39 dovranno essere adottate nell'ambito delle rispettive attribuzioni dai vari enti territoriali coinvolti;

tra i soggiornanti regolarmente nel territorio nazionale vi sono anche intere comunità espressione di specifiche e distinte culture, che devono essere prese in considerazione e tutelate nell'ambito dei diritti fondamentali della persona umana, in cui rientrano tra l'altro tutti i diritti di associazione, cultura e determinazione di stile di vita; tra queste comunità ad esempio si può citare quella nomade dei Rom-Sinti radicata diffusamente su tutto il territorio e nelle singole realtà locali, che con esse si confrontano da vicino e sono dunque tenute e disposte a tutelarne gli aspetti di vita ed estrinsecazione sociale, anche in un'ottica d'integrazione;

a simili determinazioni di tutela, espresse ad esempio dai numerosi progetti di legge regionale, elaborati in seno al consiglio regionale del Veneto, a tutela della cultura dei Rom-Sinti, corrisponde del resto integralmente lo spirito delle disposizioni del disegno di legge in esame, in cui appare peraltro evidente la rilevanza delle realtà locali e degli enti territoriali nella corretta realizzazione delle garanzie inerenti alla condizione giuridica degli stranieri in Italia:

impegna il Governo

a tenere presente, nell'attuazione delle disposizioni sull'immigrazione, il ruolo di tutti gli enti locali, territoriali e non, che devono concorrere alla realizzazione dei diritti e delle condizioni di vita degli stranieri in Italia, agevolandone in ogni modo l'operato, ed in particolare a:

a) prevedere possibilità di coordinamento con le legislazioni regionali anche riguardo a specifici aspetti e settori della materia, o per singoli gruppi di immigrati rappresentanti fenomeni sociali e culturali che devono essere tutelati;

b) istituire presso il ministero dell'interno un gruppo di riflessione nazionale sulla presenza, il significato, le problematiche e le relazioni con gli enti locali delle comunità culturali omogenee come quella dei Rom-Sinti in Italia, e sulla legislazione regionale, esistente o possibile, riguardante simili comunità di immigrati.

9/3240/7

Saonara.

La Camera,

ritenendo che la partecipazione alla vita pubblica locale degli immigrati, tra cui preminente è l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, sia uno degli strumenti significativi per ogni progetto di integrazione sociale e per consolidare il percorso di cittadinanza prefigurato dalla nuova normativa sull'immigrazione;

considerato che il diritto al voto trova fondamento anche nella Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992, già ratificata dall'Italia, ad esclusione del capitolo C, che, appunto, riguarda l'esercizio del voto dello straniero;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro tre mesi dall'approvazione della legge « Disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero » uno strumento legislativo per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Strasburgo relativa anche alla parte C.

9/3240/8.

Gardiol, Paissan, Lecce, Dalla Chiesa, Galletti, Procacci, De Benetti, Turroni.

La Camera,

considerato che l'articolo 21 del disegno di legge che disciplina la prestazione di garanzia da parte di persone fisiche e giuridiche a favore dello straniero che intenda entrare nel nostro Paese ed inserirsi nel mondo del lavoro, necessita di norme

applicative che specifichino le modalità pratiche e le implicazioni di tale procedura,

impegna il Governo

ad articolare il regolamento di applicazione, previsto dal secondo e terzo comma del citato articolo 21, in modo che possa essere esercitata una effettiva opera di controllo sulla concretezza delle garanzie prestate da enti od associazioni non istituzionali.

9/3240/9.

Di Luca, Rebuffa, Saponara.

La Camera,

sottolineata l'esigenza di adottare misure idonee a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina;

ritenuto opportuno disporre di informazioni sempre più aggiornate sull'efficacia delle disposizioni di legge in materia

impegna il Governo

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, ogni tre mesi, i dati relativi al numero dei provvedimenti di espulsione adottati dagli organi cui è attribuito il relativo potere nonché il numero di quelli effettivamente eseguiti con l'evidenziazione, anche in forma succinta delle ragioni più frequenti della mancata esecuzione degli stessi e dei provvedimenti impartiti in via amministrativa per ovviare ad eventuali inadempienze degli uffici interessati.

9/3240/10.

Contento, Menia.

La Camera,

rilevata l'esigenza di garantire effettivamente il diritto dei detenuti ed internati, anche se stranieri, ad essere informati delle norme attinenti ai loro diritti e di

consentire loro la concreta possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione;

considerato che l'articolo 1, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, prevede che il trattamento penitenziario debba essere improntato ad assoluta imparzialità senza discriminazioni in ordine a nazionalità o razza e che l'articolo 32 della stessa legge dispone che detenuti e internati debbano essere informati, all'atto del loro ingresso e, quando sia necessario, successivamente, delle norme attinenti ai loro diritti e doveri, e quindi anche delle procedure per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e, più in generale, ai benefici di cui agli articoli 47, 47-bis, 67-ter, 48, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 citata;

impegna il Governo

ad adottare le misure idonee affinché l'autorità penitenziaria informi i detenuti stranieri dei loro diritti ed obblighi in lingua da loro comprensibile, e si adoperi anche in collaborazione con enti ed associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, per garantire tanto ai detenuti italiani che a quelli stranieri concrete possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione.

9/3240/11.

Nardini, Moroni, Cananzi, Corsini, Jervolino Russo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3240/A, recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

considerata l'opportunità di riconoscere specificamente, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordi-

nato, anche le condizioni di particolare disagio umano o lavorativo degli stranieri extracomunitari;

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad introdurre nell'ordinamento previsioni che consentano, anche in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 4 del disegno di legge in discussione per l'ingresso nel territorio dello Stato, il rinnovo, per la durata di due anni, del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nelle ipotesi in cui il titolare dimostri di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale o di aver avuto, nei due anni precedenti alla scadenza del permesso originario, una gravidanza o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciato;

ad assumere, inoltre, adeguate misure, atte a consentire il rinnovo del permesso di soggiorno per gli stranieri che comunque dimostrino di essere parti di regolari rapporti di lavoro a tempo indeterminato da almeno sei mesi.

9/3240/12.

Centò, Corsini, Moroni, Cananzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3240-A recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

rilevato che in taluni paesi stranieri, a causa della situazione di disorganizzazione amministrativa o addirittura di disfacimento delle strutture politiche o burocratiche, dovute in alcuni casi a conflitti e guerre civili, è assai difficoltoso reperire la documentazione necessaria per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui all'articolo 27 del disegno di legge n. 3240-A;

rilevato inoltre che tali difficoltà sono presenti anche nei casi di apolidia o di nomadismo;

considerato che all'articolo 1, comma 3 lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, in linea con il principio della semplificazione amministrativa, è previsto l'ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

impegna il Governo

ad adottare strumenti idonei per consentire agli stranieri di dimostrare l'esistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento familiare, in particolare ricorrendo a dichiarazioni sostitutive, nei casi in cui la documentazione richiesta non sia prevista, o comunque non sia ottenibile nel paese di appartenenza, nonché nei casi di apolidia o di nomadismo.

9/3240/13.

Moroni, Cananzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 32401A;

considerato che le università, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del disegno di legge 3240/A, sono tenute a promuovere l'accesso degli stranieri ai corsi universitari;

impegna il Governo

ad adottare le misure idonee per garantire l'inserimento negli atenei italiani di una quota di studenti universitari stranieri maggiore rispetto a quella prevista attualmente.

9/3240/14.

Lenti, Moroni, Cananzi, Corsini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera dei deputati,

esaminato il disegno di legge n. 3240/A, recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

ritenuta la necessità di prevedere una disciplina particolare per gli stranieri extracomunitari che entrano nel nostro paese per motivi di studio;

considerata l'opportunità di predisporre misure atte ad agevolare il compimento dei percorsi di formazione universitaria e *post lauream* intrapresi da giovani extracomunitari in Italia, in un'ottica di effettiva cooperazione allo sviluppo mirata alla formazione professionale dei cittadini dei paesi di provenienza dei flussi migratori;

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative affinché sia consentito, in caso di studi di livello universitario, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi e, al di là di tali limiti, a consentirne il rinnovo su richiesta del consiglio della facoltà cui lo straniero extracomunitario risulta iscritto ovvero per garantire il diritto dello studente extracomunitario di sostenere l'esame finale e, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla legge, in ogni caso in cui gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi;

ad assumere, altresì, ogni iniziativa utile a consentire l'ulteriore rinnovo per due anni del permesso di soggiorno successivamente al conseguimento del titolo di studio;

ad adottare, infine, misure finalizzate a rendere possibile un ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno in modo da consentire allo straniero di sostenere gli esami di abilitazione professionale, nonché gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

9/3240/15.

Cananzi, Corsini, Moroni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3240/A;

rilevata la necessità che nella definizione delle disposizioni correttive di cui al comma 2 dell'articolo 44 del disegno di legge citato, possano fornire il loro apporto gli organismi e le associazioni attivi del settore;

impegna il Governo

ad adottare le misure occorrenti per indire una conferenza nazionale sull'immigrazione, preparata da appositi gruppi di studio, costituiti non meno di sei mesi prima dell'inizio della conferenza, con l'apporto degli organismi e delle associazioni attivi nel settore.

9/3240/16.

Galletti, Cananzi, Corsini, Moroni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3240-A recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

considerato che l'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuisce alla regione un ruolo centrale nella programmazione socio-economica in ambito regionale;

considerato, inoltre, che l'articolo 14, commi 2 e 3 della stessa legge, attribuisce alla provincia la funzione di coordinamento a promuovere attività di interesse provinciale nel settore sociale;

impegna il Governo

ad adottare le adeguate iniziative e a promuovere, in seno alla Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e autonomie locali, le misure opportune affinché la predisposizione dei centri di accoglienza di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 3240-A nonché gli interventi per l'integrazione sociale previsti dall'articolo 38, comma 1 del citato decreto legislativo ven-

gano programmati a livello regionale, in collaborazione con comuni e province, in modo tale da garantire che la distribuzione di essi sul territorio sia proporzionata alla presenza degli stranieri e al fabbisogno riferito alle diverse tipologie di servizio e in modo da affidare alle province compiti di coordinamento dei comuni e di garanzia della realizzazione di tali programmi, consentendo loro di surrogarsi ai comuni, in caso di inerzia, nella stipula di convenzioni con enti pubblici e privati finalizzate alla organizzazione e gestione dei centri di accoglienza nonché all'attuazione degli interventi programmati;

a promuovere l'istituzione di un nucleo provinciale permanente per la valutazione del fenomeno dell'immigrazione, composto da rappresentanti degli enti locali, della prefettura, dell'ufficio provinciale del lavoro, dell'azienda sanitaria locale, del provveditorato agli studi e delle altre amministrazioni interessate, che, si occupi, ove vi siano profili di competenza delle amministrazioni statali, di favorire l'inserimento sociale dei cittadini extracomunitari, nel rispetto dei propri valori culturali, anche attraverso appositi progetti finalizzati, la cui gestione potrebbe essere affidata oltre che agli enti locali anche agli altri uffici statali competenti per legge, nonché di valutare, successivamente, il grado di inserimento nel tessuto sociale degli immigrati.

9/3240/17.

Leccese, Paissan, Moroni, Cananzi, Corsini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge sull'immigrazione;

vista la necessità di assumere concrete iniziative nei confronti degli stranieri e dei profughi presenti in Italia;

rilevato che il 30 novembre scade il termine, fissato dalla direttiva Prodi, ri-

guardante il rimpatrio dei cittadini albanesi, profughi in Italia a partire dal marzo 1997.

Recentemente a Pisa gli albanesi, ospiti del campo profughi di Tirrenia e nel C.O.M. istituito presso la Prefettura (fra di loro famiglie con bambini, alcuni dei quali gravemente malati e in cura presso le strutture sanitarie), non hanno accettato il rimpatrio, rifiutandosi di salire sui mezzi di trasporto che li attendevano.

Gli albanesi hanno chiesto venisse loro applicato il contenuto della direttiva del Governo — in particolare l'articolo 4 — nella parte in cui esclude dal rimpatrio quanti potrebbero avere titolo a un permesso di soggiorno, ai sensi della normativa vigente.

L'arcivescovo di Pisa e il direttore della Caritas diocesana, unitamente alle associazioni laiche e religiose impegnate a favore degli immigrati, hanno chiesto l'intervento degli enti locali, della prefettura e dei parlamentari eletti nella circoscrizione.

Le circolari amministrative in applicazione della direttiva Prodi, — restringono amministrativamente le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri

impegna il Governo

a intervenire affinché sia concretamente effettuata l'attribuzione del permesso di soggiorno degli albanesi — profughi e presenti in Italia — che ne hanno titolo e che chiedono di essere esclusi dal rimpatrio;

a escludere, inoltre, dal rimpatrio quanti hanno bisogno di cure sanitarie — anche non gravi — e quanti desiderano rimanere per motivi di studio;

a consentire agli albanesi, che non intendono rimpatriare e che hanno titolo per il rilascio di un permesso di soggiorno, ai sensi della normativa vigente, di essere compresi nelle quote dei flussi migratori per l'anno 1997, di cui al decreto del

Ministero degli affari esteri del passato mese di agosto.

9/3240/18.

Paissan, Gardiol, Moroni.

La Camera,

considerato il contenuto positivo della presente legge che regola tra l'altro le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o che intendano venire in Italia per curarsi;

impegna il Governo

a prevedere che nel successivo regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro della sanità vengano rispettati tre fondamentali principi:

a) che ogni essere umano presente sul territorio italiano debba avere il diritto, in caso di urgenza, di essere curato indipendentemente dalle proprie disponibilità economiche e anche in mancanza dei mezzi economici per affrontare il costo dei *tickets*;

b) che in caso di ingresso in Italia per cure mediche, si tenga anche conto, in qualche modo, delle condizioni economiche di coloro che vengono nel nostro Paese per tale finalità e che, quindi, le spese connesse alle cure vadano in quale modo adeguate alle loro possibilità finanziarie;

c) che la somma che deve essere versata da soggetti di cui alla lettera precedente a titolo cauzionale non sia eccessivamente elevata e che possa essere versata all'atto dell'ingresso nel luogo di cura e non al momento dell'autorizzazione all'ingresso nel nostro Paese.

9/3240/19.

Saia, Jervolino Russo, Valpiana, Maura Cossutta, Moroni, Mantovani, Nardini, Polenta, Fioroni, Giacalone, Chiavacci, Giacco, Cananzi, Di Bisceglie, Gardiol, Caccavari, Giannotti.

La Camera dei deputati,

preso atto della volontà politica espressa dal Governo con la presentazione del disegno di legge costituzionale n. 4167 del 25 settembre 1997, recante come primo firmatario il Presidente del Consiglio Prodi, in materia di estensione a tutti i residenti dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali;

consapevole dell'urgenza di un adeguamento della legislazione italiana alle normative più aperte vigenti in materia in Europa ed ai profili più avanzati del diritto internazionale,

impegna il Governo

ad individuare e proporre al Parlamento le procedure più idonee per una discussione estremamente rapida del citato disegno di legge di revisione costituzionale;

a proporre contemporaneamente al Parlamento un dispositivo legislativo che completi la ratifica della convenzione di Strasburgo del 1993, relativa all'eccesso dei cittadini stranieri alla vita pubblica a livello locale, con riferimento alla lettera c) della stessa Convenzione;

a predisporre, affinché sia sottoposto al Parlamento immediatamente dopo la modifica della Costituzione, un disegno di legge che regoli l'elettorato attivo e passivo dalla citata convenzione di Strasburgo, e ne vincoli l'esercizio e la perdita, una volta superato il requisito della nazionalità, alle stesse condizioni richieste ai cittadini italiani.

9/3240/20.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Di Bisceglie, Cananzi, Jervolino Russo, Bielli, Maselli.

La Camera,

evidenziato che gli impegni dell'accordo di Schengen sottoscritti dall'Italia implicano che la stessa provveda all'istituzione di un sistema informativo telematico efficiente che permetta agli operatori delle forze dell'ordine e delle forze armate una

facile e veloce individuazione dell'identità di cittadini stranieri illegalmente presenti nel territorio del Paese, anche qualora questi abbiano fornito nel passato generalità false:

impegna il Governo

ad introdurre una norma che preveda l'adeguamento dell'attuale sistema informativo multiforme istituito presso il Ministero dell'interno con un programma di identificazione/archiviazione fotodattiloscopico, da collegarsi ai valichi di frontiera, le questure e le compagnie.

9/3240/21.

Bampo, Cavaliere.

Esaminato l'A.C. n. 3240,

premesso che:

le carceri stanno vivendo oramai una fase strutturale di sovraffollamento, che rende quanto mai difficile realizzare con la necessaria fermezza ed attenzione tutte le disposizioni e le misure che sono necessarie ad assicurare l'ordine la disciplina e la sicurezza e ad evitare pericoli od attentati alla incolumità personale degli operatori penitenziari e dei detenuti stessi, danni ai beni e alle cose di proprietà pubblica o privata, evasioni, rivolte, atti di violenza o criminali, l'uso o il commercio di sostanze stupefacenti e tentativi ed atti di prevaricazione o di illecita aggregazione, da parte di detenuti o gruppi di detenuti;

oggi negli istituti penitenziari la popolazione carceraria raggiunge una quota intorno alle 48.500 unità a fronte di una capienza stimata in 36mila detenuti, con una crescita esponenziale del pericolo di vita dal momento che i detenuti medesimi sono obbligati a vivere in condizioni di assoluta e forzata promiscuità tra sieropositivi e malati di AIDS per un totale di circa 3mila soggetti a forte rischio di salute, tossicodipendenti, per un totale di 13mila soggetti e circa 9mila immigrati extracomunitari;

il provvedimento oggi in discussione finirà con l'aggravare in modo irreparabile la situazione delle carceri italiane in quanto, invece di prevedere l'espulsione immediata degli immigrati illegali preferisce disporre la carcerazione;

impegna il Governo

di predisporre la separazione dei detenuti italiani e svizzeri dai detenuti extracomunitari al fine di consentire per i primi condizioni di vita meno disagiate nell'ambito penitenziario, dal momento che la popolazione carceraria extracomunitaria, per la maggior parte affetta da sindromi di immunodeficienza, rappresenta un concreto pericolo per la diffusione del *virus*, mettendo a repentaglio le condizioni di salute e la vita stessa dei cittadini italiani, nonché dei cittadini della vicina Svizzera.

9/3240/22.

Borghesio

La Camera,

evidenziato che il disegno di legge del Governo non prevede che cosa accada al cittadino straniero che faccia richiesta di rilascio di permesso di soggiorno dopo gli 8 giorni concessi:

impegna il Governo

a specificare che qualora il cittadino straniero non provveda a fare domanda di rilascio di permesso di soggiorno entro gli 8 giorni previsti dal disegno di legge, e non sia consegnata dal cittadino straniero alla questura territorialmente competente la documentazione che ne giustifichi il ritardo, gli uffici preposti della questura non sono autorizzati a rilasciare il permesso di soggiorno.

9/3240/23.

Gnaga.

La Camera,

evidenziato che il disegno di legge del Governo permette a cittadini stranieri di beneficiare del permesso di soggiorno anche in assenza di occupazione

impegna il Governo

a sopprimere quelle parti dell'articolo le cui disposizioni possano permettere/garantire a cittadini stranieri la permanenza in Italia anche in assenza di occupazione o la loro iscrizione alle liste di collocamento.

9/3240/24.

Lembo.

Esaminato l'A.C. n. 3240,

premesso che:

secondo i dati diffusi dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i detenuti presenti al 31 maggio 1997 negli istituti penitenziari sono 49.926. e di questi 10.508 sono detenuti stranieri,

la quasi totalità dei detenuti stranieri proviene da Paesi extracomunitari, con una percentuale altissima pari al 96,6 per cento circa dei detenuti stranieri. di cui 1.254 detenuti provenienti dall'ex Jugoslavia, 1.624 provenienti da altri Paesi dell'est Europa, 1.759 tunisini, 2.532 marocchini, 909 algerini, 143 egiziani,

l'incidenza della presenza degli extracomunitari sulla popolazione carceraria risulta essere in continuo e rapido aumento nel corso di questi ultimi anni, tanto che si è passati dal 15,7 per cento del 1993, al 16,6 per cento del 1994, al 17,8 per cento del 1995, al 19,6 per cento del 1996 per arrivare al 20,4 per cento secondo le ultime rilevazioni fatte nel 1997,

le difficoltà di un detenuto straniero consistono nella difficoltà di comunicare, nei disagi derivanti dalla presenza di abitudini e costumi diversi, nella depressione

psicologica derivante dalla lontananza della famiglia e dalla difficoltà di avere colloqui diretti con la stessa;

a causa della condizione di indigenza in cui spesso si trovava prima dell'ingresso in carcere, e esposto, più di altri detenuti al rischio di entrare, proprio attraverso conoscenze fatte in carcere nel circuito della criminalità organizzata, restando così invischiato in una rete da cui difficilmente riuscirà ad uscire;

sempre a causa delle condizioni di emarginazione in cui si trova a vivere in Italia, arriva in carcere in condizioni di debolezza fisica ed è quindi più esposto ai rischi di contrarre malattie infettive oltre al fatto che, provenendo da Paesi del Terzo mondo, sono involontari trasmettitori di malattie contagiose contratte nei Paesi di origine;

nel momento attuale l'obiettivo preminente della politica carceraria è considerato quello di decongestionare le carceri, prevedendo che le pene detentive fino a tre anni debbano essere eseguite al di fuori del carcere, con un maggior ricorso alle misure alternative come unica strada percorribile per contribuire efficacemente a deflazionare le carceri entro un breve lasso di tempo,

il numero assoluto di presenze di stranieri in Italia, ma particolarmente di presenze clandestine, costituisce fonte sicure di aggravamento della situazione penitenziaria nel nostro paese;

è particolarmente difficile per il detenuto straniero beneficiare delle misure alternative al carcere, quali semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, poiché, per ottenerle, dovrebbero avere una dimora fissa ed una offerta di lavoro;

l'Italia con l'adesione all'accordo di Schengen si è per propria scelta impegnata a garantire con azioni di prevenzione e di controllo la sicurezza interna dei Paesi *partner*;

impegna il Governo

a promuovere accordi bilaterali con i Paesi extra-UE da cui provengono i maggiori flussi migratori, affinché siano previsti immediati trasferimenti degli imputati o condannati extracomunitari dalle strutture penitenziarie italiane alle strutture penitenziarie esistenti nei rispettivi Paesi di pro-

venienza in quanto l'applicazione di misure alternative alla detenzione creerebbe seri problemi alla vivibilità ed alla sicurezza nelle nostre città e negli altri Stati europei.

9/3240/25.

Copercini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 — Situazione dell'area siderurgica di Genova Cornigliano)

DE BENETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'area siderurgica di Genova Cornigliano è una delle più vaste d'Italia e d'Europa e l'industriale Riva è il primo produttore nazionale di acciaio;

esiste un accordo di tutte le parti, locali e nazionali, per la dismissione della produzione a caldo entro poco più di due anni;

la nuova richiesta di Riva di qualche giorno fa pretende l'ampliamento e il potenziamento delle aree del « freddo » —:

quale sia l'effettivo *status* giuridico relativo alla proprietà e alla disponibilità delle aree di Cornigliano su cui insistono attualmente le infrastrutture siderurgiche;

entro quanto tempo vi sia la garanzia effettiva della chiusura della parte a « caldo ». (3-01696)

(18 novembre 1997)

(Sezione 2 — Prevenzione degli atti di violenza sui minori)

NAPOLI. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i recenti fatti di cronaca evidenziano la drammaticità del problema relativo alla violenza sui minori;

la citata drammaticità richiede immediati interventi legislativi;

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare per rispondere alle attese dell'opinione pubblica sempre più inquieta. (3-01697)

(18 novembre 1997)

APREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il tragico episodio criminale ai danni del piccolo Silvestro Delle Cave verificatosi in provincia di Napoli è solo l'ultimo di una serie di episodi di violenza e criminalità ai danni dei minori —:

quali iniziative urgenti ed efficaci, in termini di prevenzione, di sostegno alle famiglie, ai minori, alle scuole, ai presidi socio-sanitari si intendano assumere. (3-01698)

(18 novembre 1997)

CÈ. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i fatti di cronaca dei giorni scorsi, relativi agli ennesimi episodi di violenza sessuale compiuti a danno di minori, impongono una seria riflessione sulla colpevole indifferenza che finora le istituzioni hanno dimostrato di fronte ad una legislazione inadeguata che doveva essere urgentemente cambiata ed invece giace in Parlamento da oltre un anno e mezzo, nonostante il continuo ripetersi di delitti efferati, mentre nel frattempo sono state ritenute più importanti riforme come

quella dell'articolo 513 del codice di procedura penale, che manda a casa gli uomini di Cosa Nostra;

l'interrogante ritiene che una legge così importante debba essere affrontata sull'onda dell'emergenza, nel momento in cui tutti prometteranno di affrontare il problema, e intende invece sottolineare le inquietanti tentazioni di fuga dal problema che l'attuale Governo ha dimostrato fino ad oggi;

occorre per contro che il Governo solleciti l'approvazione di una legge che, da un punto di vista repressivo, pur non cancellando l'orrore delle violenze e dello sfruttamento a danno di minori, dovrà necessariamente rappresentare un argine e un sistema di controllo, attraverso l'introduzione di pene severissime che facciano cessare lo scandalo frequente della ricerca delle attenuanti generiche, degli arresti domiciliari, della libertà vigilata e di tutta una serie di appigli giuridici che non possono essere garantiti a coloro che infieriscono sui bambini;

occorre altresì promuovere, con adeguati mezzi, la definizione di programmi di prevenzione sia per uno studio approfondito sui casi di pedofilia (per arrivare ad intervenire sulle patologie prima che tali anomalie portino a colpire vittime innocenti) sia per la cura e riabilitazione dei bambini;

infine è necessario promuovere forme concrete di cooperazione europea ed internazionale sia per combattere i contenuti illeciti e nocivi dei siti Internet che promuovono la commercializzazione del sesso minorile, sia per combattere il turismo sessuale organizzato attraverso forme proficue di collaborazione tra le varie forze dell'ordine, garantendo la perseguibilità del reato nel Paese di provenienza indipendentemente dal luogo dove il crimine è stato commesso —:

quali siano gli intendimenti del Governo in relazione alle esigenze rappresentate. (3-01699)

(18 novembre 1997)

FRANCESCA IZZO e CAMPATELLI. — *Ai Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere: quali atti concreti il Governo intenda deliberare per dotare le forze dell'ordine, i servizi sociali territoriali e gli operatori di giustizia degli strumenti necessari ad arginare e reprimere gli abusi sui minori, l'ultimo dei quali in ordine di tempo ha così profondamente turbato l'opinione pubblica italiana. (3-01700)

(18 novembre 1997)

SBARBATI, MANCA, D'AMICO, MANGIACAVALLLO, RICCIOTTI, BASTIANONI, LAMACCHIA, LA MALFA, LI CALZI, LIOTTA, MAZZOCCHIN, NEGRI, PETRINI, STAJANO e TESTA. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'orrendo crimine che si è consumato nei confronti del piccolo Silvestro Delle Cave ha determinato, in tutto il Paese, un'ondata di sdegno, rabbia ed un senso di impotenza di fronte alla crudeltà e all'efferatezza di un simile atto;

ancora una volta un doloroso episodio ha riproposto all'attenzione di tutti la degenerazione culturale e sociale a cui si è giunti non solo nelle grandi aree metropolitane, ma anche nei piccoli centri del Paese e che vede, come prime vittime, proprio i minori e i più deboli, che cadono nelle mani dei peggiori maniaci;

più volte, in passato, nelle Aule parlamentari si è stati costretti ad affrontare episodi simili di sfruttamento sessuale dei minori e di pedofilia e, ogni volta, è stata ribadita l'urgenza e la necessità di dotarsi di strumenti atti a prevenire e reprimere gli abusi sull'infanzia;

l'ultimo tragico episodio va inquadrato in un fenomeno di più vaste proporzioni, che vede la violenza all'infanzia in tutte le sue sfaccettature, sia psichiche

che fisiche e sessuali, essere al centro di un enorme giro di affari in mano alla criminalità più spietata;

a fronte di questa reale emergenza rappresentata dalla recrudescenza del fenomeno dell'abuso sui minori e della pedofilia si registra, purtroppo, un grave ritardo da parte del Parlamento nell'approvazione di una legge seria e articolata contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedofilia;

l'intera questione va affrontata puntando in modo forte e concreto sulla prevenzione, la più ampia ed articolata, con interventi complessi che richiedono progetti con un ampio raccordo interministeriale (solidarietà sociale, giustizia, istruzione, sanità, lavoro, interni) ai sensi della recente legge n. 285 del 1997;

il metodo incivile e pericoloso con il quale è stato affrontato, da alcuni organi di informazione, l'ultimo tragico episodio, puntando non tanto sull'esigenza della verità ma sugli elementi raccapriccianti dei fatti, già di per sé oltremodo crudeli, con un gusto sadico del « particolare », non aggiunge nulla di più alla tragedia se non la sollecitazione del morbo della curiosità che consuma la notizia nell'attimo in cui la riceve per poi immediatamente rimuoverla (fatto che rischia di determinare, in menti traviate, volontà emulative);

occorre che il Governo si attivi immediatamente per promuovere nella scuola e nella società, utilizzando anche i consultori familiari — che andrebbero potenziati nelle dotazioni organiche specifiche per i rapporti psico-sociologici — un programma di informazione e educazione sessuale adeguato all'età dei bambini che veda coinvolte le stesse famiglie, affinché ai minori siano dati gli strumenti per evitare simili pericoli;

è altresì necessario accelerare il varo della legge istitutiva della Commissione speciale a tutela dell'infanzia violata, che coinvolga tutte le associazioni che lavorano, con grande impegno e scarsi mezzi,

su tali questioni ed elabori proposte idonee e concrete per fronteggiare questa squalida emergenza —:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere in relazione agli obiettivi indicati e se sia stato nominato e sia in attività il Comitato permanente per l'infanzia già richiesto con un precedente atto ispettivo (2-00321 del 4 dicembre 1996) sul quale si era impegnata la Ministra per la solidarietà sociale. (3-01701)

(18 novembre 1997)

SERVODIO, CAROTTI, BORROMETI, VALETTO BITELLI, SAONARA, JERVOLINO RUSSO e SCANTAMBURLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia ed al Ministro per la solidarietà sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'assassinio del piccolo Silvestro Delle Cave costituisce solo l'ultimo episodio di una serie di inquietanti fatti di violenza e di criminalità a danno dei minori;

il fenomeno dello sfruttamento e della violenza a danno dei minori ha assunto ormai dimensioni allarmanti per l'opinione pubblica e non interessa solo il nostro Paese;

l'aggiornamento della legislazione in materia di sfruttamento sessuale dei minori, così come pure la legge che consentirebbe la costituzione della Commissione bicamerale sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, non hanno ancora trovato un loro approdo definitivo;

i finanziamenti per le politiche a favore della promozione dei diritti dei minori — che sono certamente più consistenti rispetto al passato — necessitano tuttavia di una rapida concretizzazione soprattutto nelle aree urbane più degradate;

occorre favorire la predisposizione di provvedimenti preventivi e di contrasto dei fenomeni denunciati;

occorre supportare l'attività del Parlamento nella conclusione dell'attività le-

gislativa orientata all'aggiornamento delle misure di repressione dei fenomeni di violenza e di promozione dei diritti dei minori;

occorre rafforzare e coordinare tutti gli interventi a livello centrale e locale che attengono alla prevenzione, al sostegno delle famiglie e dei minori in difficoltà e all'assistenza socio-assistenziale;

occorre favorire una diversa cultura della promozione dei diritti dei minori, e, correlativamente, dei doveri degli adulti, in tutti gli ambiti in cui si sviluppa la loro personalità (famiglia, scuola, tempo libero, eccetera);

è necessario incentivare il rispetto da parte dei *mass media* di principi deontologici appropriati nel trattamento delle informazioni e dei fatti che riguardano i minori —:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per perseguire le finalità sopra indicate. (3-01702)

(18 novembre 1997)

NARDINI, LENTI e VALPIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

le violenze subite dal piccolo Silvestro Delle Cave, la sua morte per mano di pedofili criminali, mettono sotto accusa l'ambiente in cui viviamo, la società;

questa società non riesce a difendere i più piccoli, i più deboli;

il fenomeno della violenza sessuale nei confronti dei minori va diminuendo, mentre aumentano le visibilità di tali violenze;

aumenta la violenza dei pedofili con risvolti mortali, perché oggi i bambini sono più capaci di denunciare;

aumenta la violenza in genere sui minori;

in tale situazione occorre completare con urgenza l'*iter* della legge recante nuove norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori;

è necessario istituire la Commissione infanzia e l'osservatorio permanente sull'infanzia come strumenti necessari per la conoscenza sistematica e sempre più possibile aggiornata della condizione dei minori nel nostro Paese;

occorre pervenire con sollecitudine all'introduzione dell'informazione sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado;

sono altresì necessari adeguati interventi volti ad impedire l'uso strumentale del corpo dei bambini e delle bambine nella pubblicità mass mediale —:

cosa il Governo intenda fare in relazione ai problemi evidenziati e se non intenda, in particolare, andare ad un confronto serrato con le regioni e gli enti locali perché possano rendere concreto il piano di azione per l'infanzia. (3-01703)

(18 novembre 1997)

SCOCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la pedofilia è un fenomeno aberrante, tra i peggiori delitti, ed è sempre in maggiore espansione, anche via Internet;

una legge severa può essere utile ma occorre anche una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

occorre punire chi invia messaggi via Internet e prevedere norme punitive per gli abusi, nonché stigmatizzare anche i casi di omertà che certamente spesso circondano questi tragici episodi, lasciando i bambini soli con la loro tragedia —:

cosa intenda fare, anche in merito all'omertà e ai mezzi telematici. (3-01704)

(18 novembre 1997)